*SERIE GENERALE*

*Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b*
*Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma*

**Anno 139° — Numero 62**

# GAZZETTA UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* **Roma - Lunedì, 16 marzo 1998** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

*La* **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

**1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
**2ª Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
**3ª Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
**4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

## AVVISO IMPORTANTE

**Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.**

## SOMMARIO

## RETTIFICHE

*ERRATA-CORRIGE*



## SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 44

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29 dicembre 1997.

**Rideterminazione delle dotazioni organiche delle qualifiche dirigenziali, delle qualifiche funzionali e dei profili professionali del personale del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, comprese le ragionerie provinciali dello Stato di Biella, Crotone, Lecco, Lodi, Prato, Rimini, Verbania (Verbano-Cusio-Ossola), Vibo Valentia e Bolzano.**

**98A1830**

# LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO LEGISLATIVO 16 febbraio 1998, n. 44.

**Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Valle d'Aosta in materia di atti amministrativi della regione soggetti a controllo.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, che approva lo statuto speciale per la Valle d'Aosta;

Visto l'articolo 8 del decreto legislativo 22 aprile 1994, n. 320;

Vista la proposta della commissione paritetica prevista dall'art. 48-*bis* dello statuto speciale, introdotto dall'art. 3 della legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2;

Acquisito il parere del consiglio regionale della Valle d'Aosta, espresso nella seduta del 26 novembre 1997;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 febbraio 1998;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

1. L'articolo 8 del decreto legislativo 22 aprile 1994, n. 320, è sostituito dal seguente:

«Art. 8 *(Atti amministrativi soggetti a controllo).* — *1.* Il controllo di legittimità sugli atti amministrativi della regione, esclusa ogni valutazione di merito, si esercita esclusivamente sui regolamenti, eccettuati quelli attinenti all'autonomia organizzativa, funzionale e contabile del consiglio regionale, nonché sugli atti costituenti adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea.».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 febbraio 1998

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BASSANINI, *Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

*Note alle premesse:*

— L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare leggi e di emanare i decreti aventi valore di leggi e regolamenti.

— La legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 59 del 10 marzo 1948.

— L'art. 8 del D.Lgs. 22 aprile 1994, n. 320, è il seguente:

«Art. 8 *(Atti fondamentali soggetti a controllo).* — 1. Il controllo di legittimità sugli atti amministrativi della regione, esclusa ogni valutazione di merito, si esercita sugli atti appartenenti alle seguenti categorie:

*a)* regolamenti ed altri aventi contenuto normativo a rilevanza esterna;

*b)* atti generali di indirizzo o di direttiva, a rilevanza esterna, piani anche territoriali, programmi e altri atti integrativi o modificativi dei contenuti dei predetti provvedimenti o che ne tengano luogo;

*c)* contratti collettivi per il personale della regione e degli uffici ed enti dipendenti dalla regione;

*d)* atti di disposizione del demanio e patrimonio immobiliare eccedenti l'ordinaria amministrazione;

*e)* criteri e modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari;

*f)* appalti e concessioni per opere, servizi e forniture che non siano previsti in atti di programmazione o che non ne costituiscano mera esecuzione;

*g)* assunzione di servizi pubblici, non riservati alla disciplina della legge regionale, e concessione degli stessi non derivanti da piani e programmi;

*h)* atti generali relativi alla determinazione di tariffe, canoni o rette per il rilascio di autorizzazioni, licenze ed altri analoghi provvedimenti;

*i)* atti e provvedimenti generali attuativi delle direttive ed applicative dei regolamenti della Comunità economica europea».

— Il D.Lgs. 22 aprile 1994, n. 320, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 125 del 31 maggio 1994.

— La legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2, è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 226 del 25 settembre 1993.

— L'art. 48-*bis*, aggiunto dall'art. 3 della legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2, è il seguente:

«Art. 48-*bis*. — Il Governo è delegato ad emanare uno o più decreti legislativi recanti le disposizioni di attuazione del presente statuto e le disposizioni per armonizzare la legislazione nazionale con l'ordinamento della regione Valle d'Aosta, tenendo conto delle particolari condizioni di autonomia attribuita alla regione.

Gli schemi dei decreti legislativi sono elaborati da una commissione paritetica composta da sei membri nominati, rispettivamente, tre dal Governo e tre dal consiglio regionale della Valle d'Aosta e sono sottoposti al parere del consiglio stesso».

*Nota all'art. 1:*

— Per quanto concerne il D.Lgs. n. 320/1994 vedi nelle note alle premesse.

**98G0091**

# DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

## MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 3 febbraio 1998, n. 45.

**Regolamento recante norme per l'espletamento del concorso pubblico e del concorso interno per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, ai sensi dell'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, così come sostituito dall'articolo 3 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 197.**

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121, recante il nuovo ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, concernente l'ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1983, n. 903, con il quale è stato approvato il regolamento per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1983, n. 904, con il quale è stato approvato il regolamento sui requisiti psico-fisici ed attitudinali di cui devono essere in possesso gli appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia ed i candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia;

Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 197, recante l'attuazione dell'articolo 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino delle carriere del personale non direttivo della Polizia di Stato;

Considerato che ai sensi dell'articolo 27 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 335/1982, così come sostituito dall'articolo 3 del decreto legislativo n. 197/1995, occorre individuare con apposito regolameto le modalità del concorso pubblico e del concorso interno per la nomina a vice ispettore, nonché la composizione delle commissioni esaminatrici, le materie oggetto dell'esame e per il solo concorso interno le categorie di titoli da ammettere a valutazione ed il punteggio massimo da attribuire a ciascuna categoria di titoli;

Ritenuto di dover procedere ad una compiuta disciplina di quanto testé richiamato;

Visto l'articolo 17, terzo comma, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Sentito il parere delle organizzazioni sindacali del personale della Polizia di Stato;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 13 febbraio 1997;

Data comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 17 della citata legge n. 400/1988;

ADOTTA

il seguente regolamento:

### Art. 1.

*Accesso al ruolo degli ispettori*

1. La nomina alla qualifica iniziale del ruolo degli ispettori si consegue:

*a)* nel limite del cinquanta per cento dei posti disponibili, mediante pubblico concorso, comprendente una prova scritta ed un colloquio e successivo corso di formazione tecnico-professionale della durata di diciotto mesi, con esami finali;

*b)* nel limite del restante cinquanta per cento dei posti disponibili, mediante concorso interno per titoli di servizio ed esame consistente in una prova scritta ed un colloquio e successivo corso di formazione di durata non inferiore a sei mesi, con esami finali.

### Art. 2.

*Concorso pubblico - Bando di concorso*

1. Il concorso pubblico è indetto, su base nazionale, con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel quale sono indicati:

*a)* il numero dei posti messi a concorso ed, eventualmente, la distribuzione degli stessi nelle diverse regioni;

*b)* il numero dei posti riservati da leggi a favore di determinate categorie ed i titoli che danno luogo a precedenza o a preferenza a parità di punteggio;

*c)* i requisiti richiesti per la partecipazione al concorso;

*d)* i documenti prescritti;

*e)* il termine e le modalità di presentazione delle domande di ammissione al concorso e dei documenti di cui alla precedente lettera *d);*

*f)* il programma delle prove d'esame ed il diario della prova scritta;

*g)* la votazione minima da conseguire nelle prove d'esame;

*h)* ogni altra prescrizione o notizia ritenuta utile.

2. Per particolari esigenze possono essere banditi concorsi per una o più regioni.

3. La sede o le sedi nelle quali ha luogo la prova scritta, nonché il diario di detta prova sono stabiliti con lo stesso decreto che indice il concorso o con successiva comunicazione da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* del giorno indicato nel bando di concorso. Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.

Art. 3.

*Domande di partecipazione al concorso pubblico*

1. Le domande di partecipazione al concorso, redatte su carta libera oppure, nei casi in cui l'amministrazione lo ritenga opportuno, compilate su modelli da essa predisposti e conformi a quello allegato al bando di concorso, devono essere presentate alla questura della provincia ove il candidato risiede entro il termine perentorio di giorni trenta, che decorre dalla data di pubblicazione del bando di concorso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite alla questura a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro lo stesso termine di cui al comma precedente. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

3. Gli aspiranti devono dichiarare nella domanda:

*a)* il cognome ed il nome;

*b)* la data e il luogo di nascita;

*c)* il possesso della cittadinanza italiana;

*d)* il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero il motivo della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

*e)* l'immunità da condanne penali o eventualmente le condanne penali riportate e i procedimenti penali pendenti a loro carico;

*f)* il titolo di studio, con l'indicazione dell'istituto che lo ha rilasciato e della data in cui è stato conseguito;

*g)* la lingua straniera, a scelta fra inglese, francese e tedesco, nella quale intendono eventualmente sostenere la prova di esame facoltativa;

*h)* i servizi eventualmente prestati come dipendenti presso le pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

*i)* la posizione nei riguardi degli obblighi di leva, con la specificazione, ove occorra, di non essere stati ammessi a prestare servizio militare non armato o servizio sostitutivo civile;

*l)* ogni altra indicazione specificamente richiesta dal bando di concorso.

4. Le domande devono inoltre contenere la precisa indicazione del recapito al quale vanno fatte le comunicazioni relative al concorso e l'impegno di far conoscere le successive eventuali variazioni del recapito stesso.

5. I candidati che intendono concorrere ai posti riservati previsti a favore di coloro che siano in possesso dell'attestato di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni, devono farne richiesta nella domanda di ammissione al concorso, precisando gli estremi del titolo in base al quale concorrono a tali posti ed indicando, altresì, la lingua italiana o tedesca nella quale intendono sostenere le previste prove d'esame.

6. L'amministrazione della pubblica sicurezza non assume alcuna responsabilità in caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte o incomplete indicazioni di recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione.

Art. 4.

*Possesso dei requisiti ed esclusione dal concorso pubblico*

1. I requisiti prescritti per la partecipazione al concorso, ivi compreso quello dell'età, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione.

2. L'esclusione dal concorso per mancanza di uno o più dei requisiti prescritti ed indicati nel bando, risultante dalle dichiarazioni fatte dal candidato nella domanda di partecipazione, è disposta, con decreto motivato, dal Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza.

Art. 5.

*Riserve di posti*

1. Un sesto dei posti disponibili è riservato agli appartenenti al ruolo dei sovrintendenti in possesso del titolo di studio di scuola media superiore o equivalente.

2. Un sesto dei posti disponibili è riservato ai sensi dell'articolo 52, secondo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121, cosi come sostituito dall'articolo 4 della legge 20 novembre 1987, n. 472, agli appartenenti agli altri ruoli della Polizia di Stato con almeno tre anni di anzianità di effettivo servizio alla data del bando che

indice il concorso, in possesso dei prescritti requisiti, ad eccezione del limite di età. È possibile partecipare a tale riserva per non più di due volte.

3. Al concorso si applicano le disposizioni previste dalle leggi speciali concernenti le riserve di posti a favore di talune categorie di cittadini, subordinatamente, comunque, all'accertamento dei requisiti prescritti.

4. Si applica, altresì, la riserva dei posti a favore di coloro che siano in possesso dell'attestato di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni.

5. I candidati che concorrono ai posti riservati di cui al comma precedente sostengono le prove d'esame nella lingua italiana o tedesca da essi prescelta nella domanda di concorso.

6. I candidati dichiarati vincitori nei posti riservati di cui al comma 4 vengono assegnati, come prima sede di servizio, ad uffici della provincia di Bolzano ovvero di Trento con competenza regionale.

7. I posti riservati che non venissero coperti per mancanza di vincitori saranno conferiti, secondo l'ordine di graduatoria, ai candidati che hanno superato le prove.

Art. 6.

*Accertamenti psico-fisici ed attitudinali*

1. I candidati, prima della prova scritta prevista dal bando di concorso, sono sottoposti a visita psico-fisica e, se giudicati idonei, vengono ammessi a sostenere le prove attitudinali.

2. Ai fini dell'accertamento dei requisiti psico-fisici di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1983, n. 904, e successive modifiche ed integrazioni, i candidati sono sottoposti ad un esame clinico generale ed a prove strumentali di laboratorio.

3. Ai fini dell'accertamento del possesso dei requisiti attitudinali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1983, n. 904, e successive modifiche ed integrazioni, ai candidati sono proposti, da una commissione di selettori, una serie di tests, collettivi ed individuali, integrati da un colloquio.

4. Il giudizio di non idoneità al servizio di polizia espresso dalla commissione per l'accertamento dei requisiti psico-fisici ovvero dalla commissione per l'accertamento delle qualità attitudinali è definitivo e comporta l'esclusione dal concorso, disposta con decreto motivato del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza.

5. Le commissioni di cui al comma precedente sono nominate con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza.

Art. 7.

*Prova preliminare*

1. Qualora le domande di partecipazione superino di oltre cento volte il numero dei posti messi a concorso e non siano inferiori a quindicimila, l'ammissione agli accertamenti psico-fisici ed attitudinali è preceduta dalla prova preliminare a carattere generale mediante idonei tests prevista dall'articolo 5 della legge 30 novembre 1990, n. 359.

2. L'esclusione dal concorso per mancato superamento della prova preliminare è disposta con decreto motivato del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza.

Art. 8.

*Commissione esaminatrice del concorso pubblico*

1. La commissione esaminatrice del concorso è composta secondo quanto stabilito dall'articolo 7, terzo e quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1983, n. 903.

2. La commissione è nominata con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza.

Art. 9.

*Prove d'esame*

1. Le prove d'esame del concorso sono costituite da una prova scritta e da un colloquio.

2. La prova scritta consiste nella stesura di un elaborato sul seguente programma: elementi di diritto penale e/o di diritto processuale penale, con eventuali riferimenti di diritto costituzionale.

3. Il colloquio verte, oltre che sulle materie oggetto delle prove scritte, ivi compresi gli elementi di diritto costituzionale, anche su nozioni di diritto amministrativo, con particolare riguardo alla legislazione speciale in materia di pubblica sicurezza e di diritto civile, nelle parti concernenti le persone, la famiglia, i diritti reali, le obbligazioni e la tutela dei diritti.

4. Al colloquio sono ammessi i candidati che abbiano riportato una votazione non inferiore a sette decimi nella prova scritta.

5. L'ammissione al colloquio con l'indicazione del voto riportato nella prova scritta è portata a conoscenza del candidato almeno venti giorni prima di quello in cui dovrà sostenere il colloquio stesso.

6. Il colloquio non si intende superato se il candidato non abbia riportato almeno la votazione di sei decimi.

7. I candidati possono, a domanda, integrare il colloquio con una prova facoltativa in una delle lingue straniere indicate nel bando di concorso.

8. Ai candidati che superano la prova facoltativa è attribuito un punteggio fino ad un massimo di 0,50, che va aggiunto a quello ottenuto nel colloquio.

9. Al termine di ogni seduta dedicata al colloquio la commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati che sarà affisso nella sede degli esami.

10. La votazione complessiva è data dalla somma del voto riportato nella prova scritta e del voto ottenuto nel colloquio.

11. Espletate le prove d'esame, la commissione forma la graduatoria di merito secondo l'ordine della votazione complessiva riportata dai candidati.

Art. 10.

*Mancata presentazione dei candidati*

1. Il candidato che non si presenti nel luogo, nel giorno e nell'ora stabiliti per l'eventuale prova preliminare, per l'accertamento dell'idoneità psico-fisica, per la valutazione delle qualità attitudinali e per le prove d'esame viene escluso dal concorso con decreto motivato del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza.

Art. 11.

*Presentazione dei documenti*

1. I candidati che abbiano superato le prove saranno invitati a far pervenire al Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza - Direzione centrale del personale - Servizio concorsi, entro il termine perentorio di venti giorni, decorrenti dal giorno in cui avranno ricevuto l'avviso in tal senso, i documenti attestanti i requisiti per la partecipazione alle riserve dei posti e quelli necessari per dimostrare il possesso di eventuali titoli di precedenza e/o preferenza nella nomina previsti dalle disposizioni di legge vigenti in materia.

2. Tali documenti dovranno essere conformi alle norme sulle autentiche e dovranno essere regolarizzati in bollo solo dai vincitori del concorso.

Art. 12.

*Graduatoria del concorso pubblico*

1. Con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, riconosciuta la regolarità del procedimento, è approvata la graduatoria di merito e sono dichiarati i vincitori del concorso, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

2. Il decreto di cui al comma precedente è pubblicato nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno e di tale pubblicazione viene data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 13.

*Nomina*

1. I vincitori del concorso sono nominati allievi vice ispettori della Polizia di Stato con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza e sono avviati a frequentare il corso di cui all'articolo 53 della legge 1° aprile 1981, n. 121.

Art. 14.

*Concorso interno - Bando di concorso*

1. Il concorso interno, riservato al personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia in possesso di un'anzianità di servizio non inferiore a sette anni, è indetto con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, da pubblicare nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno, nel quale sono indicati:

*a)* il numero dei posti complessivi messi a concorso;

*b)* il numero dei posti riservati agli appartenenti al ruolo dei sovrintendenti anche se privi del titolo di studio;

*c)* i requisiti richiesti per la partecipazione al concorso;

*d)* le modalità di presentazione delle domande di partecipazione;

*e)* le categorie di titoli ammessi a valutazione ed i punteggi massimi attribuibili a ciascuna di esse;

*f)* la data di svolgimento della prova scritta e le materie oggetto delle prove d'esame;

*g)* la votazione minima da conseguire nella prova scritta e nel colloquio;

*h)* ogni altra prescrizione o notizia ritenuta utile.

Art. 15.

*Possesso dei requisiti ed esclusione dal concorso interno*

1. I candidati devono essere in possesso dei requisiti di ammissione al concorso prescritti dall'articolo 27, primo comma, lettera *b)*, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, alla data del bando di concorso.

2. Sono esclusi dal concorso coloro che nel biennio precedente la data del bando abbiano riportato la

deplorazione o sanzione disciplinare più grave o che nel medesimo periodo abbiano riportato un giudizio complessivo inferiore a «buono».

3. È inoltre escluso dal concorso, a norma dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, il personale sospeso cautelarmente dal servizio.

4. L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti richiesti è disposta con decreto motivato del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza.

Art. 16.

*Domande di partecipazione e diario delle prove*

1. Le domande di partecipazione al concorso, redatte su carta libera, dirette al Dipartimento della pubblica sicurezza - Direzione centrale del personale - Servizio concorsi, devono essere presentate agli uffici o reparti di appartenenza entro il termine perentorio di giorni trenta, che decorre dalla data di pubblicazione del decreto che indice il concorso.

2. Nel bando di concorso verrà data comunicazione del giorno, dell'ora e del luogo in cui avrà svolgimento la prova scritta, ovvero della data del Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno nel quale sarà pubblicato il diario di detta prova.

3. L'ammissione al colloquio, con l'indicazione del punteggio riportato nella prova scritta, è comunicata al candidato almeno venti giorni prima della data fissata per lo svolgimento del colloquio.

4. Il candidato che non si presenti nel luogo, nel giorno e nell'ora stabiliti per sostenere la prova scritta o il colloquio è escluso dal concorso.

5. Il candidato che per gravi e documentati motivi è impossibilitato a sostenere il colloquio nel giorno stabilito, è ammesso a sostenerlo in altra data nell'ambito del calendario concorsuale previsto per il colloquio.

6. Qualora la mancata presentazione al colloquio sia determinata da infermità o lesione dipendente da causa di servizio, la data per sostenere detta prova può essere differita anche oltre i limiti temporali di cui al comma precedente e comunque non oltre l'ultimo giorno fissato per la valutazione dei titoli.

Art. 17.

*Commissione esaminatrice*

1. La commissione esaminatrice del concorso è composta e nominata secondo quanto stabilito dall'articolo 8 del presente regolamento.

Art. 18.

*Prove d'esame*

1. Le prove d'esame del concorso interno sono costituite da una prova scritta ed un colloquio che vertono sulle materie indicate nell'articolo 9 del presente regolamento.

2. Al colloquio sono ammessi i candidati che abbiano riportato nella prova scritta una votazione non inferiore a trentacinque cinquantesimi.

3. Il colloquio non si intende superato se il candidato non abbia riportato la votazione di almeno trenta cinquantesimi.

Art. 19.

*Titoli di servizio*

1. Le categorie di titoli di servizio ammessi a valutazione ed il punteggio massimo attribuito a ciascuna categoria sono stabiliti come segue:

*a)* rapporti informativi e giudizi complessivi del biennio anteriore, fino a punti 12;

*b)* qualità delle mansioni svolte - con particolare riferimento alla competenza professionale ed al grado di responsabilità assunta, fino a punti 12.

Il Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, con proprio decreto avente natura di atto di indirizzo per tutti i concorsi interni, individua, anche per fasce, i punteggi attribuibili a ciascuna tipologia di incarichi in relazione al rilievo degli stessi;

*c)* incarichi e servizi speciali conferiti con specifico provvedimento dell'amministrazione, che comportino un rilevante aggravio di lavoro e presuppongano una particolare competenza professionale, fino a punti 6;

*d)* titoli attinenti alla formazione professionale del candidato con particolare riguardo ai corsi professionali e di specializzazione frequentati e superati, fino a punti 4;

*e)* lavori originali elaborati per il servizio che il candidato ha svolto nell'esercizio delle proprie attribuzioni o per speciali incarichi conferitigli dall'amministrazione di appartenenza o da quella presso cui presta servizio e che vertono su problemi giuridici, amministrativi o tecnici ovvero su questioni di particolare rilievo attinenti ai servizi dell'amministrazione, fino a punti 4;

*f)* speciali riconoscimenti, fino a punti 6;

*g)* anzianità complessiva di servizio, fino a punti 6.

2. Nell'ambito delle suddette categorie, la commissione esaminatrice determina i titoli valutabili ed i criteri di massima per la valutazione degli stessi e per l'at-

tribuzione dei relativi punteggi. Predetermina, altresì in modo omogeneo i punteggi da attribuire ai giudizi complessivi presi in considerazione.

3. Il direttore centrale del personale presso il Dipartimento della pubblica sicurezza invia alla commissione esaminatrice il fascicolo personale dei candidati, copia dello stato matricolare, le domande di partecipazione corredate da un foglio notizie contenente l'elenco dei titoli di servizio e ogni altra indicazione utile afferente il concorso, redatto dal dirigente dell'ufficio o reparto di appartenenza e sottoscritto per conferma dai candidati.

4. La commissione esaminatrice annota i titoli valutati ed i relativi punteggi su apposite schede individuali sottoscritte da tutti i componenti ed allegate ai verbali del concorso di cui costituiscono parte integrante.

5. Le somme dei punti assegnati dai membri della commissione per ciascuna categoria di titoli sono divise per il numero dei votanti ed i relativi quozienti sono sommati tra loro.

6. Il totale così ottenuto costituisce il punteggio di merito attribuito dalla commissione.

7. La valutazione dei titoli è effettuata nei confronti dei soli candidati che abbiano superato le prove d'esame.

### Art. 20.

*Graduatoria*

1. La valutazione complessiva di ciascun candidato è data dalla somma del voto riportata nella prova scritta, del voto ottenuto nel colloquio e del punteggio acquisito per i titoli.

2. A parità di punteggio, ha la precedenza il concorrente con qualifica più elevata ed, a parità di qualifica, il concorrente che ha la precedenza in ruolo.

3. Con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, riconosciuta la regolarità del procedimento, è approvata la graduatoria di merito e sono dichiarati i vincitori del concorso.

4. I posti rimasti scoperti nell'aliquota riservata sono devoluti agli altri candidati.

5. Il decreto di approvazione della graduatoria di merito e di dichiarazione dei vincitori del concorso è pubblicato nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno.

### Art. 21.

*Ammissione al corso*

1. I vincitori del concorso frequentano un corso di formazione di durata non inferiore a sei mesi, con esami finali.

### Art. 22.

*Rinvio*

1. Per quanto non previsto dal presente decreto, si applicano in quanto compatibili le disposizioni vigenti in materia di pubblici concorsi per il personale della Polizia di Stato e le disposizioni dei decreti del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1983, n. 903, e 23 dicembre 1983, n. 904, e successive modifiche ed integrazioni, nonché le disposizioni dell'articolo 24 della legge 1° febbraio 1989, n. 53.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 3 febbraio 1998

*Il Ministro:* NAPOLITANO

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK
*Registrato alla Corte dei conti il 3 marzo 1998*
*Registro n. 1 Interno, foglio n. 112*

---

## NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

*Note alle premesse:*

— Il testo dell'art. 27 del D.P.R. n. 335/1982 sostituito dell'art. 3 del decreto legislativo n. 197/1995 è il seguente:

«Art. 27 *(Nomina a vice ispettore).* — 1. La nomina alla qualifica di vice ispettore si consegue:

*a)* nel limite del cinquanta per cento dei posti disponibili, mediante pubblico concorso, comprendente una prova scritta ed un colloquio secondo le modalità stabilite dagli articoli 52 e 53 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e con l'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53, e dell'art. 5 del decreto-legge 4 ottobre 1990, n. 276, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1990, n. 359. Un sesto dei posti è riservato agli appartenenti al ruolo dei sovrintendenti in possesso del prescritto titolo di studio;

*b)* nel limite del cinquanta per cento dei posti disponibili, mediante concorso interno per titoli di servizio ed esame, consistente in una prova scritta e in un colloquio, riservato al personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia in possesso, alla data del bando che indice il concorso, di un'anzianità di servizio non inferiore a sette anni, del titolo di studio di cui all'art. 52, primo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121, e che, nell'ultimo biennio, non abbia ripor-

tato la deplorazione o sanzione disciplinare più grave ed abbia riportato un giudizio complessivo non inferiore a "buono". Il trenta per cento dei posti è riservato agli appartenenti al ruolo dei sovrintendenti anche se privi del titolo di studio.

2. I vincitori del concorso di cui al comma 1, lettera *b)*, devono frequentare un corso di formazione della durata non inferiore a sei mesi.

3. Il corso semestrale di cui al comma 2 può essere ripetuto una sola volta. Conseguono l'idoneità per la nomina a vice ispettore gli allievi che abbiano superato gli esami-finali del corso. Gli allievi che non abbiano superato i predetti esami sono restituiti al servizio d'istituto e sono ammessi alla frequenza del corso successivo.

4. Sono dimessi dal corso gli allievi che per qualsiasi motivo superino i 60 giorni di assenza.

5. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art. 24-*quinquies*.

6. Il personale già appartenente ai ruoli della Polizia di Stato ammesso ai corsi di cui al comma 1, conserva la qualifica rivestita all'atto dell'ammissione.

7. Le modalità dei concorsi di cui al comma 1, la composizione delle commissioni esaminatrici, le materie oggetto dell'esame, le categorie di titoli da ammettere a valutazione, il punteggio massimo da attribuire a ciascuna categoria di titoli, le modalità di attuazione e i programmi del corso sono stabiliti con decreto del Ministro dell'interno».

— Il testo dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), come modificato dall'art. 74 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, è il seguente:

« Art. 17 *(Regolamenti)*. — 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio di Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

*a)* l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;

*b)* l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

*c)* le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

*d)* l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

*e) (Soppressa).*

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adotta i con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbano essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*».

*Nota all'art. 3:*

— Il testo dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, così come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1982, n. 327, e dal decreto legislativo 1° agosto 1991, n. 253, è il seguente:

«Art. 4. — La presidenza di ciascuna commissione è assunta, con alternanza per sessione d'esame, da un commissario di madre lingua italiana e da un commissario di madre lingua tedesca.

Per superare l'esame il candidato deve ottenere la maggioranza dei voti dei componenti della commissione.

Le commissioni rilasciano attestati di conoscenza delle due lingue riferiti ai titoli di studio prescritti per l'accesso al pubblico impiego nelle varie qualifiche funzionali o categorie comunque denominate e cioè:

1) licenza di scuola elementare;

2) diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado;

3) diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado;

4) diploma di laurea.

Il candidato, indipendentemente dal possesso del corrispondente titolo di studio, può sostenere l'esame per il conseguimento dell'attestato di conoscenza delle due lingue riferito ai titoli di studio di cui ai numeri 1) e 2) del precedente comma dopo il compimento del quattordicesimo anno di età e l'esame per il conseguimento dell'attestato di conoscenza delle due lingue riferito ai numeri 3) e 4) dopo il compimento del diciassettesimo anno di età.

Gli attestati hanno validità di sei anni.

La destinazione ad una funzione superiore comunque denominata per l'accesso alla quale sia prescritto un titolo di studio superiore è subordinata al possesso dell'attestato di conoscenza delle due lingue corrispondente al predetto titolo di studio».

*Note all'art. 5:*

— L'art. 52 della legge 1° aprile 1981, n. 121, così come sostituito dall'art. 4 della legge 20 novembre 1987, n. 472, è il seguente:

«Art. 52 *(Nomina ad allievo ispettore di polizia)*. — L'assunzione degli ispettori di polizia avviene mediante pubblico concorso al quale possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:

1) godimento dei diritti civili e politici;

2) età non inferiore agli anni diciotto e non superiore agli anni trentadue;

3) idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio di polizia;

4) titolo di studio di scuola media superiore o equivalente;

5) buona condotta.

Al concorso sono altresì ammessi a partecipare, per non più di due volte e con riserva di un sesto dei posti disponibili, gli appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato con almeno tre anni di anzianità di effettivo servizio alla data del bando che indice il concorso, in possesso dei prescritti requisiti ad eccezione del limite di età.

Se i posti riservati non vengono coperti la differenza va ad aumentare i posti spettanti all'altra categoria.

A parità di merito l'appartenenza alla Polizia di Stato costituisce titolo di preferenza, fermi restando gli altri titoli preferenziali previsto dalle leggi vigenti.

*(Comma 5° soppresso).*

*(Comma 6° soppresso).*

Non sono ammessi al concorso coloro che sono stati espulsi dalle Forze armate, dai corpi militarmente organizzati o destituiti da pubblici uffici, che hanno riportato condanna a pena detentiva per delitto non colposo o sono stati sottoposti a misura di prevenzione.

Relativamente al concorso e alla prova di esame di cui al quarto comma del presente articolo si applica quanto stabilito dall'art. 59.

I vincitori dei concorsi sono nominati allievi ispettori».

— Per il testo dell'art. 4 del D.P.R. 26 luglio 1976, n. 752, si veda in nota all'art. 3.

*Nota all'art. 6:*

— Il D.P.R. n. 904/1983 approva il regolamento sui requisiti psico-fisici e attitudinali di cui devono essere in possesso gli appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia ed i candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia.

*Nota all'art. 7:*

— Il testo dell'art. 5 della legge 30 novembre 1990, n. 359, è il seguente:

«1. L'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato e l'ammissione alle prove d'esame ed agli accertamenti psicofisici ed attitudinali possono essere preceduti da una prova preliminare a carattere generale mediante idonei test. Detta prova non esclude l'ulteriore accertamento dei requisiti psicofisici e attitudinali secondo le disposizioni vigenti.

2. Il superamento della prova preliminare di cui al comma 1 costituisce requisito essenziale di partecipazione al concorso. L'esclusione dal concorso per mancato superamento della prova preliminare o per difetto di uno o più degli altri requisiti prescritti è disposta con decreto motivato del Ministro dell'interno.

3. La prova preliminare di cui al comma 1 può essere effettuata in giorni e luoghi diversi, per contingenti predeterminati di candidati, con l'istituzione di una o più commissioni. Le modalità della prova preliminare, la composizione e nomina delle commissioni tecniche e i criteri per la verifica dei risultati, anche a mezzo di idonea strumentazione automatica, sono stabiliti con apposito regolamento emanato con decreto del Ministro dell'interno.

4. Nei concorsi per titoli ed esami previsti dalle vigenti disposizioni relative all'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato, la valutazione dei titoli è effettuata nei confronti dei candidati che abbiano superato le prove d'esame, salvo che il possesso del titolo sia richiesto come requisito di ammissione al concorso.

4-*bis*. Il termine di cui all'art. 1 del decreto-legge 4 agosto 1987, n. 325, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 402, è prorogato di quattro anni; i cicli di corso di aggiornamento professionale di cui all'art. 5, comma 3, e il secondo ciclo di corso di cui all'art. 6, comma 7, del citato decreto-legge n. 325 del 1987 sono effettuati secondo le modalità stabilite dal Ministro dell'interno, tenuto conto delle disponibilità ricettive degli istituti di istruzione».

*Nota all'art. 8:*

— L'art. 7, terzo e quarto comma, del D.P.R. n. 903/1983 è così formulato:

«3. La commissione esaminatrice del concorso per l'accesso al ruolo degli ispettori della Polizia di Stato è composta da un presidente scelto tra i funzionari con qualifica non inferiore a prefetto o a dirigente generale in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza e da altri quattro membri, uno dei quali professore d'istituto d'istruzione secondaria di secondo grado in una o più delle materie sulle quali vertono le prove d'esame e tre funzionari con qualifica non inferiore a commissario capo o equiparata.

4. Svolge le funzioni di segretario un funzionario dei ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno con qualifica non inferiore a vice consigliere in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza».

*Nota all'art. 13:*

— Il testo dell'art. 53 della legge 1° aprile 1981, n. 121, è il seguente:

«Art. 53 *(Corsi per la nomina ad ispettore di polizia).* — Ottenuta la nomina, gli allievi ispettori di polizia frequentano, presso l'apposito istituto, un corso della durata di diciotto mesi, preordinato alla loro formazione tecnico-professionale di agenti di pubblica sicurezza e ufficiali di polizia giudiziaria, con particolare riguardo all'attività investigativa. Durante il corso essi sono sottoposti a selezione attitudinale anche per l'accertamento della idoneità a servizi che richiedono particolare qualificazione.

Gli allievi ispettori, che abbiano ottenuto giudizio di idoneità al servizio di polizia quali ispettori e superato gli esami scritti e orali e le prove pratiche di fine corso, sono nominati ispettori in prova. Essi prestano giuramento e sono immessi nel ruolo secondo la graduatoria finale.

Gli allievi ispettori durante i primi dodici mesi di corso non possono essere impiegati in servizio di polizia; nel periodo successivo possono esserlo esclusivamente a fine di addestramento per il servizio di ispettore e per un periodo complessivamente non superiore a due mesi.

Gli ispettori in prova sono assegnati sulla base dei risultati della selezione attitudinale, ai servizi di istituto, per compiere un periodo di prova della durata di sei mesi».

*Note all'art. 15:*

— Per il testo dell'art. 27, primo comma, lettera *b)*, del D.P.R. 24 aprile 1982, n. 335, si veda in nota alla premessa.

— Il testo dell'art. 93 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R. n. 3/1957 è così formulato:

«Art. 93 *(Esclusione dagli esami e dagli scrutini).* — L'impiegato sospeso ai sensi degli articoli 91 e 92 è escluso dagli esami o dagli scrutini di promozione.

Quando l'impiegato è stato deferito al giudizio della commissione di disciplina il Ministro, anche se non ha disposto la sospensione cautelare, può, sentito il consiglio d'amministrazione, escludere l'impiegato dall'esame o dallo scrutinio».

*Note all'art. 22:*

— Il titolo del D.P.R. 23 dicembre 1983, n. 903, è il seguente: «Approvazione del regolamento per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia».

— Il titolo del D.P.R. 23 dicembre 1983, n. 904, è il seguente: «Approvazione del regolamento sui requisiti psico-fisici e attitudinali di cui devono essere in possesso gli appartenenti ai ruoli della polizia di Stato che espletano funzioni di polizia ed i candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia».

— Il testo dell'art. 24 della legge 1° febbraio 1989, n. 53, è così formulato: «Art. 24. — 1. L'appartenente ai ruoli della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia il quale partecipi a concorsi, interni o pubblici con riserva di posti, per il passaggio o l'accesso ai ruoli superiori della Polizia di Stato non è sottoposto alla ripetizione degli accertamenti psico-attitudinali per la parte già effettuata all'atto dell'ingresso in carriera, né agli accertamenti medici previsti dai regolamenti approvati con i decreti del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1983, numeri 903 e 904.

2. Devono in ogni caso essere effettuati gli accertamenti medici e psico-attitudinali specificamente previsti per l'accesso ai ruoli superiori, per il conseguimento di particolari abilitazioni professionali o di servizio e per impieghi speciali».

**98G0090**

## MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 9 marzo 1998.

**Autorizzazione alla società «Caaf CGIL Veneto-Trentino-Alto Adige S.r.l.», a continuare ad esercitare l'attività di assistenza fiscale ai lavoratori dipendenti e pensionati con la denominazione di «Centro autorizzato di assistenza fiscale CGIL Veneto-Trentino-Alto Adige-Friuli-Venezia Giulia S.r.l.», in sigla «Caaf Nord-Est S.r.l.».**

### IL DIRETTORE GENERALE DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Visto il proprio decreto ministeriale del 31 marzo 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 84 del 10 aprile 1993, con il quale il «Caaf CGIL Veneto-Trentino-Alto Adige S.r.l.», è stato autorizzato all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale ai lavoratori dipendenti e pensionati, a norma dell'art. 78, comma 20, della legge n. 413 del 30 dicembre 1992, e successive modificazioni;

Vista la nota del 5 febbraio 1998, con la quale il presidente del consiglio di amministrazione del citato Caaf ha tempestivamente trasmesso il verbale di assemblea straordinaria redatto il 24 novembre 1997, a rogito notaio Candiani, con il quale è stata, tra l'altro, modificata la denominazione sociale del predetto Caaf in «Centro autorizzato di assistenza fiscale CGIL Veneto-Trentino-Alto Adige-Friuli-Venezia Giulia S.r.l.», in sigla «Caaf Nord-Est S.r.l.»;

Considerato che la modifica apportata allo statuto sociale è prevista dall'art. 9, comma 6, del regolamento concernente l'assistenza fiscale a lavoratori dipendenti e pensionati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 4 settembre 1992, n. 395;

Considerato che, ai fini della tutela e della informazione del contribuente nonchè della tenuta dell'albo dei Centri autorizzati di assistenza fiscale per lavoratori dipendenti e pensionati, istituito presso la Direzione centrale per l'accertamento e la programmazione, del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze, occorre modificare il decreto ministeriale citato in premessa, nella parte relativa alla denominazione sociale del Caaf autorizzato;

Decreta:

La società «Caaf CGIL Veneto-Trentino-Alto Adige S.r.l.», continua ad esercitare l'attività di assistenza fiscale ai lavoratori dipendenti e pensionati con la denominazione di «Centro autorizzato di assistenza fiscale CGIL Veneto-Trentino-Alto Adige-Friuli-Venezia Giulia S.r.l.», in sigla «Caaf Nord-Est S.r.l.».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 marzo 1998

*Il direttore generale:* ROMANO

**98A2051**

## MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 12 marzo 1998.

**Proroga dei termini di prenotazione delle serie speciali di monete millesimo 1997 nella versione fior di conio.**

### IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, concernente la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Visto il decreto ministeriale 19 settembre 1997, numero 210992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 246 del 21 ottobre 1997, concernente l'emissione e le modalità di cessione, nonché i termini di prenotazione e vendita delle serie speciali di monete millesimo 1997;

Considerato che le serie speciali di monete nella versione fior di conio non sono ancora disponibili per il ritardato approvvigionamento dei relativi contenitori da parte della Direzione marketing dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato;

Ritenuto pertanto necessario di dover prorogare i termini di prenotazione e vendita delle monete suddette;

Decreta:

Le serie speciali di monete millesimo 1997 nella versione fior di conio possono essere prenotate ed acquistate, con le stesse modalità di cui al decreto ministeriale 19 settembre 1997 indicato nelle premesse, fino al 15 maggio 1998.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 marzo 1998

*Il direttore generale:* DRAGHI

**98A2067**

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 23 febbraio 1998.

**Scioglimento della società cooperativa edilizia «Performance a r.l.», in Campobasso.**

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI CAMPOBASSO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

In applicazione del decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1966 di decentramento direzioni provinciali del lavoro, degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovansi nelle condizioni previste dai precitati artt. 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Decreta:

La società cooperativa edilizia sottoelencata è sciolta in base al combinato disposto dell'art. 2544 del codice civile delle leggi 17 luglio 1975, n. 400 art. 2 e 31 gennaio 1992, n. 59, art. 18:

società cooperativa edilizia «Performance a r.l.», con sede in Campobasso, costituita per rogito De Benedittis in data 21 ottobre 1980, repertorio n. 348, registro società 1204, tribunale di Campobasso, BUSC numero 725/182002.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero di grazia e giustizia - Ufficio pubblicazione leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Campobasso, 23 febbraio 1998

*Il direttore:* MARTONE

**98A2047**

DECRETO 24 febbraio 1998.

**Scioglimento della società cooperativa edilizia «Casa arnia», in Viterbo.**

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI VITERBO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 che ha decentrato a livello provinciale le procedure di scioglimento d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile limitatamente a quelle senza nomina di liquidatore;

Visto il verbale della ispezione ordinaria eseguita sulla attività della società cooperativa edilizia appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992, non comportando peraltro la nomina di alcun commissario liquidatore;

Decreta:

La società cooperativa edilizia sottoelencata è sciolta in base al combinato disposto dell'art. 2544 del codice civile e delle leggi 17 luglio 1975, n. 400, art. 2, e 31 gennaio 1992, n. 59, art. 18, senza far luogo alla nomina di un commissario liquidatore:

società cooperativa edilizia «Casa arnia», con sede in Viterbo, costituita per rogito notaio dott. Bartoli Giulio in data 20 maggio 1976, repertorio n. 28772, registro della società n. 2568, BUSC n. 32/*bis.*

Viterbo, 24 febbraio 1998

*Il direttore:* BARBATO

**98A2044**

DECRETO 24 febbraio 1998.

**Scioglimento della società cooperativa edilizia «Natura e cultura», in Viterbo.**

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI VITERBO

Visto l'art. 244 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 che ha decentrato a livello provinciale le procedure di scioglimento d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile limitatamente a quelle senza nomina di liquidatore;

Visto il verbale della ispezione ordinaria eseguita sulla attività della società cooperativa edilizia appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992, non comportando peraltro la nomina di alcun commissario liquidatore;

Decreta:

La società cooperativa edilizia sottoelencata è sciolta in base al combinato disposto dell'art. 2544 del codice civile delle leggi 17 luglio 1975, n. 400, art. 2, e 31 gennaio 1992, n. 59, art. 18, senza far luogo alla nomina di un commissario liquidatore:

«Natura e cultura», con sede in Viterbo, costituita per rogito notaio dott. Giuseppe Benigni in data 3 maggio 1991, repertorio n. 41935, registro della società n. 8569, BUSC n. 19.

Viterbo, 24 febbraio 1998

*Il direttore:* BARBATO

98A2045

DECRETO 24 febbraio 1998.

**Scioglimento della società cooperativa edilizia «Edilizia Speranza», in Valentano.**

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI VITERBO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 che ha decentrato a livello provinciale le procedure di scioglimento d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile limitatamente a quelle senza nomina di liquidatore;

Visto il verbale della ispezione ordinaria eseguita sulla attività della società cooperativa edilizia appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992, non comportando peraltro la nomina di alcun commissario liquidatore;

Decreta:

La società cooperativa edilizia sottoelencata è sciolta in base al combinato disposto dell'art. 2544 del codice civile delle leggi 17 luglio 1975, n. 400, art. 2, e 31 gennaio 1992, n. 59, art. 18, senza far luogo alla nomina di un commissario liquidatore:

«Edilizia Speranza», con sede in Valentano (Viterbo), costituita per rogito notaio dott. Mario Simoni in data 12 marzo 1973, repertorio n. 12522, registro della società n. 2087, BUSC n. 26/*bis*.

Viterbo, 24 febbraio 1998

*Il direttore:* BARBATO

98A2046

DECRETO 25 febbraio 1998.

**Scioglimento di alcune società cooperative della provincia di Perugia.**

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI PERUGIA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 della direzione generale della cooperazione;

Vista la circolare n. 33/96 del 7 marzo 1996;

Visti i verbali delle ispezioni ordinarie eseguite sull'attività delle società cooperative appresso indicate, da cui che le medesime trovansi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Acquisito il parere della Commissione centrale per le cooperative espresso in data 10 dicembre 1997;

Decreta:

Le seguenti società cooperative sono sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

1) società cooperativa «Montebuono - Magione», costituita con rogito notaio Giuseppe Brunelli in data 11 ottobre 1985, repertorio n. 13418, registro società n. 15269 del tribunale di Perugia, B.U.S.C. n. 2040/216122/7;

2) società cooperativa «Felceti - Marsciano», costituita con rogito notaio Sergio Ludovici in data 15 febbraio 1992, repertorio n. 72364, registro società n. 23537 del tribunale di Perugia, B.U.S.C. n. 2443/260045/3;

3) società cooperativa «Perugia Futura - Perugia», costituita con rogito notaio Giuseppe Brunelli in data 19 ottobre 1988, repertorio n. 25615, registro società n. 19277 del tribunale di Perugia, B.U.S.C. n. 228/237642/7;

4) società cooperativa «Centro Umbro Suini Ibridi» con sede in Perugia, costituita con rogito notaio Sergio Ludovici in data 15 settembre 1978, repertorio n. 30057, registro società n. 7199 del tribunale di Perugia, B.U.S.C. n. 1422/163064/3;

5) società cooperativa «Commissionaria Famiglia Lavoratori», con sede in Perugia, costituita con rogito notaio Mari Cesarini Carlo in data 17 dicembre 1976, repertorio n. 76310, registro società n. 6238 del tribunale di Perugia, B.U.S.C. n. 1270/150367/1;

6) società cooperativa «Omnia Service», con sede in Città di Castello, costituita con rogito notaio Clara Calè in data 28 giugno 1990, repertorio n. 54313, registro società n. 21527 del tribunale di Perugia, B.U.S.C. n. 2345/248731/2.

7) società cooperativa «Nuova Nocera Umbra Fonti», con sede in Nocera Umbra, costituita con rogito notaio Angelo Frillici in data 19 dicembre 1993, repertorio n. 90647, registro società n. 25807 del tribunale di Perugia, B.U.S.C. n. 2485/265058/2.

Perugia, 25 febbraio 1998

*Il direttore:* DE VECCHI

**98A2049**

DECRETO 26 febbraio 1998.

**Scioglimento di alcune società cooperative della provincia di Pescara.**

## IL DIRETTORE
### DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI PESCARA

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1933, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Direttore generale della cooperazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 con il quale sono state parzialmente decentrate alle direzioni provinciali del lavoro (ex uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione) le procedure di scioglimento d'ufficio delle società cooperative e loro consorzi limitatamente a quelle che non prevedono la nomina del commissario liquidatore ai sensi dell'art. 2544 del codice civile;

Vista la circolare n. 33 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione - Divisione IV/6 del 7 marzo 1996;

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Vista la circolare n. 30 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione - Divisione VI/3 del 20 marzo 1981;

Visti i verbali delle ispezioni ordinarie eseguite sull'attività delle società cooperative appresso indicate, da cui risulta che le medesime trovansi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Acquisito il parere della Commissione centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127 nella riunione del 10 dicembre 1997;

Decreta:

Le società cooperative sottoelencate sono sciolte in base al combinato disposto dell'art. 2544 del codice civile e dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400, senza nomina di commissario liquidatore:

1) società cooperativa «Giuseppe di Vittorio - Società cooperativa a r.l.», con sede in Città S. Angelo (Pescara), costituita per rogito Gioffrè Nicola in data 3 maggio 1977, repertorio n. 1429, registro società n. 3232 del tribunale di Pescara, B.U.S.C. n. 750/152285;

2) società cooperativa «Officine meccaniche De Angelis S.C.A.R.», con sede in Pescara, costituita per rogito Mastroberardino Antonio in data 3 marzo 1979, repertorio n. 3288, registro società n. 3862 del tribunale di Pescara, B.U.S.C. n. 855/167528;

3) societa cooperativa «Studio 80 - Società cooperativa a r.l.», con sede in Pescara, costituita per rogito Rozzi Pasquale in data 3 dicembre 1979, repertorio n. 26212, registro società n. 4206 del tribunale di Pescara, B.U.S.C. n. 889/173344;

4) società cooperativa «Tradizione D'Abruzzo», con sede in Pescara, costituita per rogito Napoleone Cristiano in data 14 febbraio 1980, repertorio n. 110914, registro società n. 4275, B.U.S.C. numero 925/179935;

5) società cooperativa «Spazio cultura», con sede in Pescara, costituita per rogito Coletti Alessandro in data 20 luglio 1981, repertorio n. 103196, registro società n. 5023 del tribunale di Pescara, B.U.S.C. n. 942/185999;

6) società cooperativa «Riscossa Laica - Società cooperativa a r.l.», con sede in Pescara, costituita per rogito Luciano Alberto in data 25 novembre 1983, repertorio n. 3453, registro società n. 6326 del tribunale di Pescara, B.U.S.C. n. 1015/202149;

7) società cooperativa «Capo Pescara - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Popoli (Pescara), costituita per rogito Benedetti Francesco in data 13 giugno 1986, repertorio n. 5501, registro società n. 8507 del tribunale di Pescara, B.U.S.C. n. 1164/221347;

8) società cooperativa «Centro regionale di progettazione per L'Abruzzo», con sede in Pescara, costituita per rogito Scaccia Giovanni in data 6 maggio 1972, repertorio n. 13159, registro società n. 2035 del tribunale di Pescara, B.U.S.C. n. 532/119861;

9) società cooperativa «Tekno - Censis a r.l.», con sede in Pescara, costituita per rogito De Angelis Concezio in data 29 aprile 1992, repertorio n. 59725, registro società n. 13023 del tribunale di Pescara, B.U.S.C. n. 1395/259448;

10) società cooperativa «Cooperativa sociale insieme con voi», con sede in Pescara, costituita per rogito De Angelis Concezio in data 28 aprile 1992, repertorio n. 59723, registro società n. 13024 del tribunale di Pescara, B.U.S.C. n. 1399/260108.

Pescara, 26 febbraio 1998

*Il direttore:* PAOLETTI

**98A2048**

## MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DECRETO 28 febbraio 1998.

**Disposizioni per il collocamento in pensionamento anticipato di dipendenti delle autorità portuali di Genova, Trieste, Venezia e Napoli.**

### IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

Visto l'art. 8, comma 1, del decreto-legge 23 dicembre 1997, n. 457, recante: «Disposizioni urgenti per lo sviluppo del settore dei trasporti e l'incremento dell'occupazione», convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, che prevede il ricorso al pensionamento anticipato per complessive cinquecento unità di dipendenti delle Autorità portuali di Genova, Venezia, Trieste e Napoli;

Visto l'art. 3, comma 1-*bis,* del decreto-legge 22 gennaio 1990, n. 6, convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 1990, n. 58;

Visti gli articoli 8-*bis* e 9, commi 1, 4, 5, 6, 8 e 9 del decreto-legge 17 dicembre 1986, n. 873, convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1987, n. 26;

Visto il disposto dell'art. 8, comma 3, del decreto-legge n. 457 del 1997 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, in base al quale possono essere ammessi al prepensionamento i soli dipendenti delle predette autorità portuali che risultino in esubero rispetto all'organico della segreteria tecnico-operativa;

Viste le piante organiche delle segreterie tecnico-operative, deliberate dalle autorità portuali con l'indicazione delle professionalità ritenute necessarie per lo svolgimento dei compiti assegnati dalla legge 28 gennaio 1994, n. 84, alle autorità stesse;

Visto il contingente di personale che le autorità portuali intendono utilizzare nei servizi di interesse generale ai sensi dell'art. 23, comma 5, della legge 28 gennaio 1994, n. 84;

Visti gli esuberi di personale rispetto alle piante organiche delle segreterie tecnico-operative e il contingente di detto personale che le autorità intenderebbero utilizzare nei servizi di interesse generale;

Viste le dichiarazioni delle autorità interessate sui risultati conseguiti a seguito dell'esito delle procedure di cui alla prima parte del comma 1, dell'art. 8, del citato decreto-legge n. 457/1997, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, per favorire il reinserimento del personale in esubero nel mercato del lavoro;

Ritenuta quindi la necessità di individuare il criterio più idoneo a realizzare, nell'ambito dei prepensionamenti attualmente disponibili, il massimo equilibrio tra gli organici e le esigenze di funzionalità di ciascuna autorità portuale;

Decreta:

Art. 1.

I dipendenti delle Autorità portuali di Genova, Venezia, Trieste e Napoli da porre in pensionamento anticipato, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del decreto-legge 23 dicembre 1997, n. 457, convertito con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, ammontano a cinquecento unità.

I cinquecento prepensionamenti di cui al precedente comma vengono attribuiti ai dipendenti delle autorità portuali di Genova, Venezia, Trieste e Napoli che risultino in esubero rispetto all'organico delle segreterie tecnico operative.

Art. 2.

I dipendenti delle autorità portuali di Genova, Venezia, Trieste e Napoli, che risultano in esubero rispetto agli organici delle segreterie tecnico-operative e che hanno maturato entro il 31 dicembre 1996 i requisiti previsti dall'art. 9, comma 1, della legge n. 26 del 1987, hanno facoltà di presentare all'autorità portuale domanda irrevocabile di pensionamento anticipato entro e non oltre il decimo giorno dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale.*

Art. 3.

In relazione alle domande di pensionamento anticipato presentate nel termine di cui al precedente art. 2, le Autorità portuali suindicate, entro quindici giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale,* trasmettono al Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale del demanio marittimo e dei porti, l'elenco nominativo del personale interessato, ordinandolo in graduatorie distinte per categoria e livello professionale.

Il Ministro dei trasporti e della navigazione, tenuto conto delle esigenze di funzionalità di ciascuna delle suddette autorità, individua, con proprio decreto, in relazione alle quote assegnate a ciascun porto indicate nella tabella *A* che fa parte integrante del presente decreto, i lavoratori, suddivisi per categoria e livello professionale, da porre in pensionamento anticipato, sulla base dei criteri della maggiore età e della maggiore anzianità contributiva risultanti dalle graduatorie predisposte dalle autorità portuali. A parità di età e di anzianità contributiva, si tiene conto della data di presentazione della domanda.

I periodi relativi al servizio militare e alla cassa integrazione guadagni sono considerati utili ai soli fini della maturazione dei requisiti.

Le autorità portuali, nel predisporre, sulla base dei suddetti criteri, gli elenchi del personale che può fruire del pensionamento anticipato, dovranno dare precedenza ai dipendenti che hanno ottenuto in relazione a vertenze sorte a seguito dei precedenti prepensionamenti, sentenze favorevoli esecutive.

L'effettivo collocamento in pensionamento anticipato decorre dal primo giorno del mese successivo alla data del decreto di cui al secondo comma del presente articolo.

Tale decorrenza può essere rinviata per un massimo di quattro mesi solo in presenza di accertate esigenze tecnico-organizzative ed operative delle autorità portuali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 febbraio 1998

*Il Ministro:* BURLANDO

TABELLA *A*

| Autorità portuale | Pianta organica segreteria tecnico-operativa | Esuberi rispetto all'organico della segreteria tecnico-operativa | Prepensionamenti assegnati |
|---|---|---|---|
| Genova | 181 | 312 | 210 |
| Napoli | 95 | 136 | 83 |
| Trieste | 174 | 291 | 95 |
| Venezia | 69 | 154 | 112 |
| Totale... | 519 | 893 | 500 |

98A2050

## MINISTERO DELLA SANITÀ

ORDINANZA 31 dicembre 1997.

**Mantenimento e revoca di misure profilattiche contro il colera.**

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche;

Visto il Regolamento sanitario internazionale adottato a Boston il 25 luglio 1969, modificato dal regolamento addizionale il 23 maggio 1973 e reso esecutivo con legge 9 febbraio 1982, n. 106;

Viste le periodiche comunicazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità riportanti la situazione del colera nel mondo;

Ritenuto di dovere modificare la propria ordinanza emanata in data 24 luglio 1997;

Ordina:

Art. 1.

Le misure previste dalla legge 9 febbraio 1982, n. 106, articoli 62 e seguenti, saranno applicate ai viaggiatori internazionali, alle merci ed ai vettori provenienti dai Paesi di cui all'elenco allegato 1, incluse nell'elenco delle zone infette per il colera periodicamente aggiornato dall'O.M.S.

Art. 2.

L'elenco di cui all'art. 1 resta fermo sino a successiva modifica per effetto degli aggiornamenti di cui in premessa.

Art. 3.

Sono revocate tutte le ordinanze relative alle misure quarantenarie per il colera.

Art. 4.

Gli uffici di sanità marittima, aerea e di confine e gli uffici veterinari periferici del Ministero della sanità sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza.

Art. 5.

La presente ordinanza verrà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 dicembre 1997

*Il Ministro:* BINDI

98A2043

# DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

## UNIVERSITÀ DI MILANO

DECRETO RETTORALE 12 gennaio 1998.

**Modificazioni allo statuto dell'Università.**

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Milano, emanato con decreto rettorale 28 maggio 1996, e in particolare l'art. 56 che dispone che, in attesa dell'emanazione del regolamento didattico d'ateneo ai sensi dell'art. 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341, rimangono in vigore le disposizioni sugli ordinamenti didattici contenute nello statuto dell'Università approvato con regio decreto 4 novembre 1926, n. 2280, con le successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successivi aggiornamenti;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 14 maggio 1997 con il quale le facoltà di scienze politiche sono state autorizzate al rilascio della laurea in sociologia;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1995, relativo all'approvazione del piano di sviluppo delle Università per il triennio 1994-1996, e in particolare l'art. 4 «adeguamento dell'offerta formativa»;

Vista la proposta di modifica dello statuto formulata dalle autorità accademiche di questa Università in esecuzione del predetto piano di sviluppo 1994-1996, volta ad ottenere la istituzione, nell'ambito della facoltà di scienze politiche, del corso di laurea in sociologia, destinato a confluire nella seconda Università di Milano;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e in particolare l'art. 17, commi 95, 101 e 119;

Visto l'atto di indirizzo del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica «autonomia didattica-regime transitorio» del 5 agosto 1997;

Accertato che la proposta formulata da queste autorità accademiche risponde ai requisiti previsti dall'atto di indirizzo sopra richiamato;

Decreta:

Art. 1.

Nell'ambito della facoltà di scienze politiche è istituito il corso di laurea in sociologia. Conseguentemente, lo statuto dell'Università degli studi di Milano, approvato con regio decreto 4 novembre 1926, n. 2280, con le successive modificazioni, è ulteriormente modificato come segue.

Art. 2.

L'art. 25 del titolo IV, titolo dedicato alla facoltà di scienze politiche, è così riformulato: «la facoltà di scienze politiche conferisce le lauree in:

scienze politiche;

scienze statistiche, demografiche e sociali;

sociologia».

Art. 3.

Nel medesimo titolo IV, dopo l'art. 41 è inserito, con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi, il seguente nuovo articolo concernente il nuovo corso di laurea in sociologia.

LAUREA IN SOCIOLOGIA

Art. 42. — Il corso di laurea in sociologia si articola in quattro anni, suddivisi in due bienni, il primo a carattere propedeutico e il secondo articolato in sei indirizzi:

1) politico-istituzionale;

2) organizzativo, economico e del lavoro;

3) territorio ed ambiente;

4) comunicazioni e mass-media;

5) pianificazione sociale;

6) socio-antropologico e dello sviluppo.

La laurea in sociologia si consegue avendo superato gli esami in ventidue insegnamenti, di cui dodici fondamentali (allegato *A*).

Per ogni indirizzo sono previsti quattro insegnamenti obbligatori (allegato *B*); gli altri sei insegnamenti possono essere scelti nell'elenco delle discipline comple-

mentari (allegato *C*), oppure tra le fondamentali che non siano state sostenute in quanto tali, o tra quelle degli indirizzi non scelti. La scelta dell'indirizzo — tra quelli attivati e la contestuale presentazione di un coerente piano di studi — avviene su proposta dello studente ed è approvata dal consiglio di facoltà che verifica la coerenza delle discipline complementari con l'indirizzo prescelto.

Prima dell'esame di laurea, il candidato dovrà mostrare di conoscere due lingue straniere, anche attraverso una prova scritta; una di esse dovrà essere la lingua inglese.

L'esame di laurea consiste nella discussione di una tesi sostenuta — secondo le norme vigenti — tra gli insegnamenti per cui il candidato abbia superato l'esame.

---

ALLEGATO *A*

Elenco delle discipline fondamentali (n. 12):

1) sociologia I;

2) sociologia II;

3) storia del pensiero sociologico;

4) metodologia e tecnica della ricerca sociale;

5) antropologia culturale;

6) psicologia sociale;

7) storia contemporanea;

8) economia politica;

9) statistica;

10) istituzioni di diritto pubblico;

11) metodologia delle scienze sociali o storia della filosofia;

12) matematica per le scienze sociali o sociologia della comunicazione.

Le prime dieci discipline fondamentali non potranno, in nessun caso, essere sostituite e si intendono dunque come «costitutive».

Tra le discipline poste in alternativa quale undicesima e dodicesima fondamentale, il consiglio di corso di laurea sceglierà i due insegnamenti fondamentali, annunciandoli nel manifesto degli studi.

Gli insegnamenti non scelti come fondamentali, possono essere indicati come obbligatori per gli indirizzi attivati (in aggiunta ai quattro insegnamenti specifici dell'indirizzo) o comunque quali complementari.

ALLEGATO *B*

Insegnamenti obbligatori degli indirizzi:

1) Politico istituzionale:

scienza politica;

politica comparata o storia dei movimenti e dei partiti politici;

sociologia del diritto o sociologia dell'amministrazione;

sociologia politica o sociologia della religione.

2) Organizzativo, economico e del lavoro:

politica economica;

sociologia dell'organizzazione o economia aziendale;

sociologia del lavoro o sociologia industriale;

sociologia economica o sociologia dei gruppi.

3) Territorio e ambiente:

geografia politica ed economica;

sociologia dell'ambiente;

sociologia urbana e rurale;

sociologia delle comunità locali o economia regionale.

4) Comunicazione e mass-media:

teoria e tecniche delle comunicazioni di massa;

storia del giornalismo;

sociologia della conoscenza o sociologia dei processi culturali;

sociologia delle comunicazioni di massa.

5) Pianificazione sociale:

statistica sociale;

teoria e metodi della pianificazione sociale o politica sociale;

sociologia dell'educazione;

sociologia della famiglia o diritto della sicurezza sociale.

6) Socio-antropologico e dello sviluppo:

antropologia economica;

storia delle tradizioni popolari o etnologia;

sociologia dello sviluppo o sociologia delle relazioni etniche;

economia dello sviluppo o etnografia.

Il consiglio di corso di laurea delibera — nei casi in cui figurino più alternative — le discipline obbligatorie degli indirizzi, indicandole nel manifesto degli studi.

Gli insegnamenti non resi obbligatori, se attivati, entrano a far parte degli insegnamenti complementari dell'indirizzo stesso.

---

ALLEGATO *C*

Elenco degli insegnamenti complementari:

analisi del linguaggio politico;

criminologia;

demografia;

diritto amministrativo;

diritto costituzionale italiano e comparato;

diritto del lavoro;

diritto pubblico dell'economia;

diritto regionale e degli enti locali;

diritto sindacale;

disciplina giuridica dei mezzi di comunicazione sociale;

economia del territorio;

economia dell'ambiente;

economia pubblica;

elaborazione automatica dei dati per le decisioni economiche e finanziarie;

estetica;

filosofia del linguaggio;

filosofia della scienza;

filosofia morale;

informatica generale;

istituzioni di diritto privato;

lingua francese;

lingua inglese;

lingua spagnola;

lingua tedesca;

linguistica generale;

logica;

marketing;

metodi quantitativi per le scienze sociali;

pedagogia generale;

pedagogia sociale;

principi e fondamenti del servizio sociale;

psicologia dei gruppi;

psicologia del lavoro;

psicologia delle comunicazioni sociali;

psicologia dello sviluppo;

psicologia delle organizzazioni;

relazioni internazionali;

rilevazioni statistiche;

semiotica;

sociolinguistica;

sociologia dei gruppi;

sociologia del mutamento;

sociologia del turismo;

sociologia dell'arte e della letteratura;

sociologia della comunicazione;

sociologia della devianza;

sociologia della medicina;

sociologia della scienza;

sociologia delle relazioni internazionali;

statistica sanitaria;

storia dell'America del nord;

storia del movimento sindacale;

storia dell'America Latina;

storia e critica del cinema;

storia del teatro e dello spettacolo;

storia della filosofia contemporanea;

storia della medicina;

storia della scienza;

storia delle comunicazioni di massa;

storia delle istituzioni politiche;

storia delle relazioni economiche internazionali;

storia delle religioni;

storia e istituzioni dei Paesi afro-asiatici;

storia economica;

storia moderna;

tecniche della comunicazione pubblicitaria;

teoria dell'informazione;

teoria e tecniche del linguaggio radiotelevisivo;

teoria e tecniche delle comunicazioni di massa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 12 gennaio 1998

p. *Il rettore:* DECLEVA

**98A2031**

# CIRCOLARI

## MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE

CIRCOLARE 2 dicembre 1997, n. 0734.

**Disposizioni relative alla coltivazione della Cannabis sativa L. (Canapa da «tiglio»).**

*Agli assessorati regionali agricoltura*

*All'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - A.I.M.A.*

*Alla Confederazione nazionale dei coltivatori diretti*

*Alla Confederazione generale degli agricoltori italiani*

*Alla Confederazione italiana dei coltivatori*

*Alla Confederazione produttori agricoli*

e, per conoscenza:

*Alla commissione U.E. D.G. VI - C4*

*Al Ministero della difesa - Comando carabinieri tutela norme comunitarie e agroalimentari (MIPA) (c.a. col. Francesco Zito)*

*Al Ministero delle finanze - Comando generale guardia di finanza - III reparto - II Ufficio operazioni (c.a. cap. Fabio Massimo)*

*Al Ministero di grazia e giustizia - Gabinetto del Ministro - Direzione generale affari penali*

*Al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale sviluppo e competitività - Div. VI (c.a. di Vincenzo Crescenzi)*

*Al Ministero dell'interno - Dipartimento di polizia scientifica Uff. studi legislativi (c.a. dott.ssa Diana Bellomo Rosa)*

*Al Ministero della sanità - Dipartimento di farmacovigilanza - Uff. centrale stupefacenti (c.a. dott.ssa Chiara Monzali)*

*Ai commissari del Governo presso le regioni*

*Alla Direzione generale delle politiche comunitarie ed internazionali (MIPA)*

Con circolare di questo Ministero n. 13 del 9 luglio 1990 (prot. n. H-2216) sono state evidenziate le norme innovative che presiedono all'applicazione del regime di aiuti comunitari per il lino tessile e la canapa di cui al reg. (CEE) n. 1164/89 e successive integrazioni.

In particolare, per quanto concerne la coltivazione della canapa, la contemporanea applicazione della disciplina sugli stupefacenti e sostanze psicotrope di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e la conseguente azione degli organi di controllo, non ha tuttavia consentito di dare attuazione alla predetta normativa comunitaria nel territorio nazionale, con l'eccezione di limitati casi sperimentali.

E ciò pur in presenza, da un lato, di una crescente domanda da parte dei diversi utilizzatori industriali ed una tangibile ripresa di coltivazione in alcuni Paesi europei (Francia, Olanda, Regno Unito, Repubblica Federale Tedesca, ecc.) e, dall'altro, di una forte esigenza di diversificazione degli investimenti agricoli, specie nelle aree di antica tradizione canapicola.

Su questa base, nell'intento di rimuovere le condizioni ostative alla ripresa di coltivazione della canapa in Italia e quindi di dare certezza operativa agli agricoltori interessati, questo Ministero si è fatto promotore, a partire fin dal 1993, di talune specifiche iniziative, riassumibili nei seguenti punti:

1) introduzione di marcatori cromatici e genetici (semi triploidi) nelle varietà italiane iscritte nel registro delle sementi, nell'ambito di uno specifico programma di ricerca affidato all'Istituto sperimentale per le colture industriali di Bologna;

2) definizione con gli organi nazionali di polizia e con il Ministero di grazia e giustizia di un percorso operativo diretto alla tutela degli agricoltori ed alla effettuazione dei controlli che scaturiscono dall'attuazione dell'anzidetto decreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990;

3) reperimento sul mercato internazionale delle sementi certificate necessarie per l'investimento iniziale, a fini sperimentali e dimostrativi, di un areale di circa 1.000 Ha;

4) definizione con le regioni e con l'interprofessione produttiva di un programma di investimenti colturali in condizioni confinate;

5) formulazione di un nuovo progetto organico di ricerca allargato alla fase di utilizzazione del prodotto (fibra, cellulosa, coibentante, ecc).

Su questa base nel corso della prossima campagna di commercializzazione 1998/99 la coltivazione della canapa da tiglio, sia per impieghi cartari che tessili, dovrà svolgersi nell'ambito di zone limitate - circoscritte e perfettamente identificate e possibilmente su appezzamenti contigui - individuati con accordo fra le parti interessate, agricola e industriale, secondo i criteri concordati in sede regionale e nazionale e comunque fino ad un areale massimo di 1.000 Ha.

Gli assessorati regionali all'agricoltura cureranno il corretto svolgimento della campagna, tenendo presente che la diffusione di tale coltura sarà necessariamente graduale, oltre che per gli impegni assunti in sede interministeriale e di cui sopra si è fatto cenno, anche in relazione alla insufficiente disponibilità di idoneo seme certificato, obbligatorio per l'ottenimento del contributo comunitario.

In merito agli adempimenti da assolvere, anche ai fini dello svolgimento dei controlli di polizia, i coltivatori di canapa, singoli o associati, direttamente o tramite le proprie organizzazioni professionali di categoria, sono tenuti a far pervenire all'ufficio regionale dell'agricoltura presente nella provincia interessata o ad altro ufficio indicato dalla regione, e comunque competente per territorio, la dichiarazione di semina ed emergenza, tassativamente entro il 15 maggio p.v., e non più entro il 15 luglio, come previsto a pag. 3 della citata circolare n. 13/1990, di cui, peraltro, si confermano le disposizioni di carattere generale.

Gli uffici anzidetti entro il 25 maggio successivo trasmettono, accompagnata da apposito elenco nominativo e riepilogativo, che sarà firmato per ricevuta, ai comandi della Guardia di finanza, della stazione dei Carabinieri ed al Commissariato di pubblica sicurezza, competenti per territorio, copia delle dichiarazioni presentate, fornendo, se del caso, tutte le ulteriori informazioni ritenute utili ai fini di una rapida e precisa individuazione delle aziende coltivatrici di canapa.

Copia di tale elenco con ricevuta di ritorno, dovrà essere tempestivamente trasmesso, a cura degli uffici regionali in argomento, ai rispettivi assessorati regionali di appartenenza, i quali garantiranno il successivo ed ugualmente tempestivo inoltro agli organi centrali dei tre corpi succitati, che saranno indicati con corrispondenza a parte.

In tutti i casi, allo scopo di programmare un soddisfacente svolgimento della campagna, questo Ministero si riserva di convocare una o più riunioni di coordinamento con tutte le parti interessate, sia prima della semina, sia durante lo svolgimento della stessa.

Nel raccomandare la massima diffusione della presente circolare presso gli operatori ed organismi interessati, si sottolinea che la ripresa della coltivazione di cannabis sativa in Italia, resa possibile grazie agli accordi preliminari raggiunti a livello nazionale con tutte le amministrazioni centrali competenti per materia, sarà tanto più diffusa, serena e di sicura proiezione per il futuro, quanto maggiore sarà l'attenzione e l'impegno dei coltivatori, delle organizzazioni di categoria e degli uffici regionali nel puntuale adempimento di tutte le attività di competenza.

*Il Ministro:* PINTO

*Registrato alla Corte dei conti il 13 gennaio 1998*
*Registro n. 1 Politiche agricole, foglio n. 2*

**98A2030**

# ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

## MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

**Mancata conversione del decreto-legge 13 gennaio 1998, n. 2, recante: «Disposizioni urgenti concernenti l'impiego di contingenti delle Forze armate in attività di controllo del territorio in Sicilia e nella provincia di Napoli».**

Il decreto-legge 13 gennaio 1998, n. 2, recante: «Disposizioni urgenti concernenti l'impiego di contingenti delle Forze armate in attività di controllo del territorio in Sicilia e nella provincia di Napoli», non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 10 del 14 gennaio 1998.

**98A2147**

## MINISTERO DELLA DIFESA

**Conferimento di onorificenze al merito della Marina**

Con decreto ministeriale 5 febbraio 1998 sono state concesse le seguenti onorificenze al merito della Marina:

*Medaglia d'argento*

Al sig. Teodoro Perrucci, capo barca al traffico locale, matricola della gente di mare di Compamare Brindisi n. 12050/1ª Cat. — «Ricevuto l'ordine dalla locale capitaneria di prestare soccorso ad una nave incagliata carica di naufraghi albanesi, in condizioni meteomarine particolarmente avverse ed in presenza di bassi fondali, si segnalava per l'elevata perizia marinaresca, il lodevole spirito di umana solidarietà riuscendo a portare in salvo, con ripetuti interventi, numerosi naufraghi». — Secche di Capo Cavallo (Brindisi) 15-16 marzo 1997.

*Medaglia di bronzo*

Al sig. Eupremio Tedesco, capo barca al traffico locale, matricola della gente di mare di Compamare Brindisi n. 18222/3ª Cat. — «Ricevuto l'ordine dalla locale capitaneria di prestare soccorso ad una nave incagliata carica di naufraghi albanesi, in condizioni meteomarine particolarmente avverse ed in presenza di bassi fondali, si segnalava per l'elevata perizia marinaresca ed il lodevole spirito di solidarietà». — Secche di Capo Cavallo (Brindisi) 15-16 marzo 1997.

**98A2058**

**Modificazioni allo statuto dell'Associazione nazionale alpini**

Con decreto ministeriale 10 febbraio 1998 sono state apportate modifiche al testo dello statuto dell'Associazione nazionale alpini.

**98A2053**

**Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di immobili nei comuni di Rovere della Luna, Glorenza, Pergine Valsugana, Genova e Ceranesi.**

Con decreto interministeriale n. 674 in data 16 gennaio 1998 è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del Demanio pubblico militare a quella dei beni patrimoniali dello Stato dell'immobile demaniale denominato «Area del demanio militare adiacente all'ex

deposito munizioni» sito nel comune di Rovere della Luna (Trento), riportato nel catasto del comune catastale medesimo alla P.T. 541, F.M. 9, p. ed. 227 e pp. ff. 517/3 - 390/5 dell'ufficio catasto di Mezzolombardo - regione autonoma Trentino Alto Adige, per una superficie complessiva di mq 1.308.

Con decreto interministeriale n. 676 in data 29 gennaio 1998 è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del Demanio pubblico militare a quella dei beni patrimoniali dello Stato dell'immobile demaniale denominato «Sbarramento difensivo Malles Glorenza» sito nel comune di Glorenza (Bolzano), riportato nel catasto del comune catastale medesimo alla P.T. 800/II, pp. ff. 913/2 - 911 - 908/2 e 907/2 per una superficie complessiva di mq 1.051.

Con decreto interministeriale n. 679 in data 2 febbraio 1998 è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del Demanio pubblico militare a quella dei beni patrimoniali dello Stato dell'immobile demaniale denominato «Ex Poligono di Tiro a Segno» sito in località Zivignago riportato nel catasto del comune catastale di Pergine alla P.T. 60, F.M. 4, p. ed. 537 e pp. ff. 2150/3 - 2150/4 - 2151/2 dell'ufficio catasto di Pergine Valsugana (Trento) regione autonoma Trentino Alto Adige, per una superficie complessiva di mq 361.

Con decreto interministeriale n. 673 in data 15 gennaio 1998 è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del Demanio pubblico militare a quella dei beni patrimoniali dello Stato dell'immobile demaniale denominato «Campo di Tiro a Segno Nazionale di Pontedecimo» sito in parte nel comune di Ceranesi (Genova) ed in parte nel comune di Genova e riportato rispettivamente nel catasto del comune censuario di Ceranesi alla partita n. 1, foglio 20, mappali numeri 370 e 492 del Nuovo catasto terreni e nel catasto del comune censuario di Genova alla partita n. 1, foglio n. 3, mappale n. 168 del Nuovo catasto terreni, per una superficie complessiva di mq 4.334.

**98A2054**

## MINISTERO DELL'INTERNO

### Riconoscimento e classificazione di alcuni artifici pirotecnici

Con decreto ministeriale n. 559/C.22876.XV.J(1460) del 28 gennaio 1998 l'artificio pirotecnico denominato «Leonardo 125 Multicolore», che la ditta Pirotecnica Benassi Cav. Vittorino S.n.c. intende produrre nella propria fabbrica in Castel d'Aiano (Bologna), località Rocca di Roffena, è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.22877.XV.J(1461) del 22 gennaio 1998 l'artificio pirotecnico denominato «Michelangelo 150 Multicolore», che la ditta Pirotecnica Benassi Cav. Vittorino S.n.c. intende produrre nella propria fabbrica in Castel d'Aiano (Bologna), località Rocca di Roffena, è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.23298.XV.J(1474) del 12 febbraio 1998 gli artifici pirotecnici denominati: «P 8812 (d.f.: UB 0720)» e «P 8814 (d.f.: UB 0721)», che la ditta U. Borgonovo S.r.l. con sede in Inzago (Milano), località Cascina Draga, intende importare dalla ditta China Panda Fireworks Manufacturers Ltd. - Huangmao Town (Repubblica Popolare Cinese), sono riconosciuti ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

**98A2055**

### Riconoscimento della personalità giuridica dell'Associazione Cristiana Ortodossa dei Santi Agapito martire e Serafino di Sarov, in S. Felice.

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 14 gennaio 1998, registrato alla Corte dei conti il 16 febbraio 1998, registro n. 1 Interno, foglio n. 86, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto all'Associazione Cristiana Ortodossa dei Santi Agapito martire e Serafino di Sarov, in S. Felice/Pistoia.

**98A2052**

## MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

### Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

*Cambi del giorno 13 marzo 1998*

| | |
|---|---|
| Dollaro USA | 1798,10 |
| ECU | 1952,74 |
| Marco tedesco | 984,18 |
| Franco francese | 293,54 |
| Lira sterlina | 2994,92 |
| Fiorino olandese | 873,16 |
| Franco belga | 47,711 |
| Peseta spagnola | 11,609 |
| Corona danese | 258,20 |
| Lira irlandese | 2455,49 |
| Dracma greca | 6,213 |
| Escudo portoghese | 9,619 |
| Dollaro canadese | 1280,06 |
| Yen giapponese | 14,020 |
| Franco svizzero | 1210,03 |
| Scellino austriaco | 139,89 |
| Corona norvegese | 236,58 |
| Corona svedese | 225,23 |
| Marco finlandese | 324,27 |
| Dollaro australiano | 1214,80 |

**98A2148**

# MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE

**Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini inerente la richiesta di riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Gavi» o «Cortese di Gavi», proposta del relativo disciplinare di produzione, e revoca della denominazione di origine controllata dei vini «Gavi» o «Cortese di Gavi».**

Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, esaminata la domanda presentata dal Consorzio tutela del Gavi, intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Gavi» o «Cortese di Gavi», già riconosciuta come denominazione di origine controllata con decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1974, ed il cui disciplinare è stato successivamente modificato con decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1988, viste le risultanze della pubblica audizione svoltasi a Gavi il 22 agosto 1997, i lavori e la documentazione della commissione delegata per la regione Piemonte per l'accertamento del «particolare pregio», ha deliberato di accogliere la richiesta di riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita «Gavi» o «Cortese di Gavi» e la contemporanea revoca della denominazione di origine controllata dei vini «Gavi» o «Cortese di Gavi», proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto dirigenziale, il disciplinare di produzione secondo il testo di cui appresso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di riconoscimento dovranno — in regola con le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica n. 642/1972 e successive modifiche ed integrazioni — essere inviate dagli interessati al Ministero per le politiche agricole - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, via Sallustiana, 10 - 00187 Roma, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

---

*Proposta del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Gavi» o «Cortese di Gavi»*

Art. 1.

La denominazione di origine controllata e garantita «Gavi» o «Cortese di Gavi», già riconosciuta come denominazione di origine controllata con decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1974, è riservata ai vini bianchi che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Tali vini sono i seguenti:

«Gavi» o «Cortese di Gavi» tranquillo;

«Gavi» o «Cortese di Gavi» frizzante;

«Gavi» o «Cortese di Gavi» spumante.

Art. 2.

La denominazione di origine controllata e garantita «Gavi» o «Cortese di Gavi» con la specificazione tranquillo, frizzante, spumante è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti, aventi nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:

Cortese: minimo 85%.

Possono concorrere alla produzione di detti vini anche le uve di altri vitigni, a bacca bianca non aromatici, presenti in ambito aziendale, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Alessandria, nella misura massima del 15%.

Art. 3.

La zona di produzione delle uve che possono essere destinate alla produzione dei vini a d.o.c.g. «Gavi» o «Cortese di Gavi», di cui all'art. 1, è così delimitata:

Partendo dall'estremo punto nord, corrispondente con l'incrocio fra la strada provinciale Novi Ligure - Gavi e la via Egidio Raggio dell'abitato di Novi Ligure la linea di delimitazione segue la via Egidio Raggio sino all'incrocio con la strada statale n. 35-*bis*. Seguendo la strada statale n. 35-*bis* verso Serravalle Scrivia attraversa l'abitato Serravalle Scrivia sino al bivio con la provinciale Gavi - Serravalle Scrivia, quindi percorrendo detta strada provinciale raggiunge la galleria nei pressi della cascina Grilla.

Dalla galleria in località cascina Grilla, il comprensorio è delimitato dallo spartiacque sino al limite dei confini tra i comuni di Gavi e Arquata Scrivia. Quindi la linea di delimitazione segue i confini esterni dei comuni di Gavi, Carrosio, Bosio, Parodi e S. Cristoforo, includendo nella zona di produzione l'intero territorio di detti comuni.

Seguendo il confine tra i comuni di S. Cristoforo e Castelletto d'Orba, la linea di delimitazione attraversa la strada provinciale S. Cristoforo - Capriata d'Orba, sino a raggiungere il confine di Capriata d'Orba. Segue quindi il confine tra i comuni di Capriata d'Orba e Castelletto d'Orba sino ad incontrare nuovamente la strada provinciale S. Cristoforo - Capriata d'Orba. Percorrendo detta strada la linea di delimitazione raggiunge il bivio per Francavilla Bisio e proseguendo per la strada Capriata d'Orba - Francavilla raggiunge l'abitato di Francavilla Bisio. Segue un breve tratto della strada Francavilla Bisio - Basaluzzo sino al bivio con la strada per Pasturana in località Madonnetta.

Segue detta strada, verso Pasturana, fino al ponte sul Rio Riasco; segue il corso di detto Rio, verso monte, sino a raggiungere il ponte sulla strada Tassarolo - Novi Ligure.

Percorre quindi la strada Tassarolo - Novi Ligure sino al bivio con la strada Gavi - Novi Ligure e successivamente detta strada sino all'incrocio con la via Egidio Raggio nell'abitato di Novi Ligure.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione di vini a denominazione di origine controllata e garantita «Gavi» o «Cortese di Gavi» devono essere quelle tradizionali della zona, e comunque atte a conferire alle uve e al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità.

Sono pertanto da considerare idonei unicamente i vigneti collinari di giacitura ed orientamento adatti ed i cui terreni siano di natura calcarea-argillosa-marnosa, con esclusione delle giaciture pianeggianti ed umide di fondovalle. I sesti di impianto, le forme di allevamento ed il sistema di potatura nei nuovi impianti devono essere quelli tradizionali, e comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.

I nuovi impianti ed i reimpianti dovranno avere un numero di ceppi per ettaro non inferiore a 3.300.

La resa massima di uva per ettaro dei vigneti, in coltura specializzata, destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 1 non deve essere superiore a 9.5 tonnellate.

Fermo restando il limite massimo sopra indicato, la produzione massima per ettaro in coltura promiscua deve essere calcolata in rapporto all'effettiva superficie coperta dalla vite.

Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a d.o.c.g. «Gavi» o «Cortese di Gavi» devono essere riportati nel limite di cui sopra, fermo restando il limite resa uva-vino per i quantitativi di cui al comma successivo, purché la produzione globale non superi del 20% il limite medesimo; oltre tale valore decade il diritto alla denominazione di origine controllata e garantita per tutto il prodotto.

La resa massima dell'uva in vino finito non deve essere superiore al 70%.

Qualora superi questo limite ma non il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla d.o.c.g.

Oltre il 75% decade il diritto alla d.o.c.g. per tutto il prodotto.

La regione Piemonte, sentito il parere degli interessati, con proprio decreto, può modificare di anno in anno, prima della vendemmia, il limite massimo di produzione delle uve per ettaro per la produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Gavi» o «Cortese di Gavi» inferiore a quello fissato dal presente disciplinare, ai sensi della legge n. 164/1992, dandone comunicazione immediata al Ministero per le politiche agricole - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini a denominazione di origine controllata e garantita «Gavi» o «Cortese di Gavi» un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 9,50% vol. per le tipologie tranquillo e frizzante, e di 9,00% vol. per la tipologia spumante.

Le partite di uve destinate alla spumantizzazione dovranno costituire oggetto di separata registrazione e denuncia.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Gavi» o «Cortese di Gavi» devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione delimitata dall'art. 3. È altresì consentito che tali operazioni possano effettuarsi in cantine, esistenti all'entrata in applicazione del presente disciplinare, situate nel territorio contiguo alla zona di produzione ad una distanza non superiore, in linea d'aria, a km 2.0 dal confine delimitato dall'art. 3. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti, atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche.

Le operazioni di imbottigliamento, frizzantatura e spumantizzazione devono essere effettuate nel territorio della regione Piemonte, sia per quanto attiene il vino tranquillo che per quello spumante e frizzante.

Art. 6.

I vini a denominazione di origine controllata e garantita «Gavi» o «Cortese di Gavi» all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

*Tipologia tranquillo:*

aspetto: limpido;

colore: paglierino più o meno intenso;

odore: caratteristico, delicato;

sapore: asciutto, gradevole, di gusto fresco ed armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;

acidità totale minima: 5,0 g/l;

estratto secco netto minimo: 15,0 g/l.

*Tipologia frizzante:*

aspetto: limpido;

colore: paglierino più o meno tenue;

odore: fine, delicato, caratteristico;

sapore: asciutto, gradevole, di gusto fresco ed armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;

acidità totale minima: 5,0 g/l;

estratto secco netto minimo: 15,0 g/l.

*Tipologia spumate:*

aspetto: limpido;

colore: paglierino più o meno tenue;

spuma: fine e persistente;

odore: fine, delicato, caratteristico;

sapore: armonico, pieno, asciutto, gradevole;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;

acidità totale minima: 5,0 g/l;

estratto secco netto minimo: 15,0 g/l.

È facoltà del Ministero per le politiche agricole - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini — modificare con proprio decreto, per i vini di cui al presente disciplinare, i limiti minimi sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto.

Art. 7.

Nella presentazione e designazione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Gavi» o «Cortese di Gavi» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi «extra», «fine», «scelto», «selezionato», e similari. È consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

È consentito altresì l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche aggiuntive che facciano riferimento a comuni, frazioni, fattorie, zone e località, dalle quali effettivamente provengono le uve da cui i vini così qualificati sono stati ottenuti, purché nel rispetto delle normative vigenti in materia.

È consentito l'uso di indicazioni toponomastiche aggiuntive che facciano riferimento alle «vigne» dalle quali effettivamente provengano le uve da cui il vino così qualificato è stato esclusivamente ottenuto, a condizione che tali vigne siano indicate ed evidenziate separatamente all'atto della denuncia all'albo dei vigneti e che le uve da esse provenienti ed i vini da esse separatamente ed unicamente ottenuti siano distintamente indicate e caricati rispettivamente nella denuncia annuale di produzione delle uve e nei registri obbligatori di cantina.

In sede di designazione, la indicazione del comune deve figurare in etichetta e negli imballaggi al di sotto della dicitura «denominazione di origine controllata e garantita», riportando esclusivamente la dicitura «del comune di...».

È obbligatorio riportare in etichetta l'indicazione dell'annata di produzione delle uve per i vini a d.o.c.g. «Gavi» o «Cortese di Gavi» nelle tipologie «tranquillo», «frizzante» e «spumante» elaborato con metodo Charmat.

Per il vino a d.o.c.g. «Gavi» o «Cortese di Gavi» spumante deve essere indicata in etichetta l'annata di sboccatura, mentre resta facoltativa l'indicazione del millesimo riferito alla vendemmia.

Art. 8.

L'aumento del titolo alcolometrico volumico del mosto o del vino nuovo ancora in fermentazione, destinato a produrre vini a d.o.c.g. «Gavi» o «Cortese di Gavi» deve essere ottenuto mediante mosto di uve concentrato ottenuto dalle uve di vigneti della varietà Cortese prodotte nella zona di cui all'art. 3, iscritti all'albo dei vigneti della denominazione di origine controllata e garantita «Gavi» o «Cortese di Gavi», o con mosto concentrato rettificato.

**98A2056**

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

### Nomina del commissario governativo della società cooperativa di produzione e lavoro «Capitanata», in Lucera

Con decreto ministeriale 12 gennaio 1998 il dott. Pironti Domenico è stato nominato, per un periodo di dodici mesi, commissario governativo della società cooperativa di produzione e lavoro «Capitanata», con sede in Lucera (Foggia), costituita il 27 aprile 1989 per rogito notaio dott. F. Di Bitonto.

**98A2057**

**Provvedimenti concernenti il trattamento di integrazione salariale**

Con decreto ministeriale n. 24053 del 4 febbraio 1998 è autorizzata, per il periodo dal 2 maggio 1997 al 1° maggio 1998, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Rhibo Ruggero Hilbe, con sede in Pianoro (Bologna) e unità di Radicofani (Siena) per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 26 unità, metalmeccanico su un organico complessivo di 28 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Rhibo Ruggero Hilbe, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Con decreto ministeriale n. 24054 del 4 febbraio 1998 è autorizzata, per il periodo dal 1° aprile 1997 al 31 dicembre 1997, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Manifatture Lane G. Marzotto e Figli, con sede in Valdagno (Vicenza) e unità di Arezzo e Rassina (Arezzo), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 9 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 24 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 689 unità, di cui 24 lavoratori part-time da 20 a 10 ore medie settimanali su un organico complessivo di 905 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Manifatture Lane G. Marzotto e Figli, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Con decreto ministeriale n. 24055 del 4 febbraio 1998 è autorizzata, per il periodo dal 17 novembre 1997 al 16 novembre 1998, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. S.A.I.T., con sede in Settimo Torinese (Torino) e unità di Brandizzo, via F.lli Rosselli, 20 (Torino), Brandizzo, via Torino, 416 (Torino), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 80 unità, su un organico complessivo di 92 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. S.A.I.T., a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Con decreto ministeriale n. 24056 del 4 febbraio 1998 è autorizzata, per il periodo dal 1° gennaio 1995 al 31 dicembre 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti interessati addetti alla unità di mensa aziendale sottoindicata, limitatamente alle giornate in cui vi è stato l'intervento della cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria presso la società appaltante anch'essa di seguito indicata: S.r.l. MG2, con sede in Torino e unità di Centro Ricerche Fiat Orbassano (Torino) e Fiat Auto stabilimento Abarth (Torino), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 28 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 7 unità, ed in favore di 17 lavoratori part-time secondo le modalità di riduzione riportate nell'allegato prospetto che fa parte integrante del presente provvedimento, su un organico complessivo di 24 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. MG2, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale n. 24057 del 4 febbraio 1998 è autorizzata, per il periodo dal 14 febbraio 1995 al 13 febbraio 1996, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti interessati addetti alla unità di mensa aziendale sottoindicata, limitatamente alle giornate in cui vi è stato l'intervento della cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria presso la società appaltante anch'essa di seguito indicata: S.r.l. MG2, con sede in Torino e unità di: Fiat Auto, Beinasco (Torino), Fiat Auto Centrale Energia, Rivalta (Torino), Fiat Auto Enti Centrali (Torino), Fiat Auto Ingresso 33, Mirafiori (Torino), Fiat Auto Mirafiori ex Teksid, Rivalta (Torino), Palazzine 19-21 Mirafiori (Torino), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 7 unità, ed in favore di 32 lavoratori part-time secondo le modalità di riduzione riportate nell'allegato prospetto che fa parte integrante del presente provvedimento, su un organico complessivo di 39 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. MG2, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale n. 24070 del 9 febbraio 1998 è autorizzata, per il periodo dal 5 maggio 1997 al 4 novembre 1997, la correspozione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Impresa di costruzioni ingegneri Giovannini e Micheli, con sede in Roma, e unità di Roma sede e cantieri (Roma), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 6 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro

da 40 ore settimanali a 27,45 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 11 unità, su un organico complessivo di 75 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Impresa di costruzioni ingegneri Giovannini e Micheli, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Con decreto ministeriale n. 24071 del 9 febbraio 1998 è autorizzata, per il periodo dal 1° giugno 1997 al 30 novembre 1997, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Texunion, con sede in Misinto (Milano) e unità di Misinto (Milano), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 6 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 12 unità, su un organico complessivo di 37 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Texunion, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Con decreto ministeriale n. 24072 del 9 febbraio 1998 è autorizzata, per il periodo dal 2 giugno 1997 al 31 dicembre 1997, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sils Laterizi, con sede in Montalcino fraz. Torrenieri (Siena) e unità di Montalcino fraz. Torrenieri (Siena), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 7 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 26,28 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 39 unità, su un organico complessivo di 39 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sils Laterizi, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

**98A2033**

### Ammissione alla possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato in favore dei lavoratori della S.p.a. S.T.E.C. - Società tipografica editrice capitolina, in Roma.

Con decreto ministeriale n. 24050 del 4 febbraio 1998 è accertata la condizione di riorganizzazione aziendale, limitatamente al periodo dal 16 luglio 1997 al 15 luglio 1998, della ditta: S.p.a. S.T.E.C. - Società tipografica editrice capitolina, con sede in Roma, e unità di cui all'art. 2.

A seguito dell'accertamento di cui all'art. 1, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato in favore dei lavoratori che versino nell'ipotesi di cui all'art. 37, della legge 5 agosto 1981, n. 416, dipendenti dalla: S.p.a. S.T.E.C. - Società tipografica editrice capitolina, con sede in Roma, e unità di Roma, per il periodo dal 16 luglio 1997 al 15 gennaio 1998.

**98A2034**

## AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

### Convocazione di audizioni periodiche

Sono convocate, nel periodo intercorrente tra il 20 e il 30 aprile 1998, audizioni periodiche con le associazioni dei consumatori, con le associazioni ambientaliste, con le associazioni sindacali dei lavoratori e delle imprese, con il seguente ordine del giorno:

1) Relazione sulle attività dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas nel corso del 1997.

2) Osservazioni sul documento per la consultazione «Linee guida per la regolamentazione delle tariffe di vettoriamento e di fornitura dell'energia elettrica».

3) Osservazioni sul documento per la consultazione «Linee guida per la regolamentazione della qualità del servizio di fornitura di energia elettrica».

Le associazioni non ancora accreditate in precedenti audizioni, ma interessate a far partecipare alle audizioni i propri rappresentanti dovranno inviare, per mezzo raccomandata o fac-simile, i nominativi degli stessi (fino ad un massimo di tre), nonché una dichiarazione sostitutiva di atto notorio sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la titolarità in capo al medesimo dei poteri di rappresentanza ed il possesso dei seguenti requisiti da parte dell'associazione:

*Per le associazioni dei consumatori e utenti:*

costituzione, per atto pubblico, da almeno 3 anni e possesso di uno statuto che sancisca un ordinamento democratico, con la partecipazione effettiva degli associati alle decisioni principali e che preveda, in assenza di qualsiasi finalità lucrativa, come scopo la tutela dei consumatori e degli utenti;

ampia base associativa, nonché presenza ed attività effettive sul territorio di almeno 5 regioni o province autonome;

continuità e rilevanza esterna dell'attività svolta per la promozione e la difesa dell'interesse dei consumatori e utenti dei servizi dei settori energia elettrica e gas;

bilancio annuale e tenuta dei libri contabili, conformemente alle norme vigenti in materia, da cui risultino analiticamente le quote sottoscritte e versate dagli associati.

*Per le associazioni ambientaliste:*

riconoscimento quali associazioni ambientaliste a carattere nazionale ai sensi dell'art. 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349.

*Per le associazioni sindacali dei lavoratori e delle imprese:*

partecipazione al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

Le associazioni accreditate alle audizioni speciali del 19 e 20 giugno 1997, dovranno inviare la sola richiesta di partecipazione con l'indicazione dei nominativi dei propri rappresentanti fino ad un massimo di tre, sempre che non siano intervenute modifiche nei fatti e stati precedentemente dichiarati.

Le richieste di accreditamento dovranno pervenire alla sede dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, sita in Milano, piazza Cavour, 5, tramite raccomandata o fac-simile, al 02/29014219, non oltre il giorno 5 aprile 1998.

La documentazione predisposta dall'Autorità per l'audizione sarà disponibile, in orari di ufficio, per la consultazione e l'estrazione di copie presso la sede dell'Autorità di Milano in piazza Cavour, 5, e presso l'ufficio di Roma in via dei Crociferi, 19, o acquisibile dal sito Internet dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (www.autorita.energia.it), a partire dal giorno 13 marzo 1998. La documentazione sarà, altresì, trasmessa ai richiedenti previo inoltro di apposita richiesta scritta inviata alla Segreteria audizioni dell'autorità per l'energia elettrica e il gas, per posta o per fac-simile.

Eventuali documenti o memorie recanti osservazioni in ordine ai documenti per la consultazione potranno essere inviati direttamente presso la sede dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas preferibilmente entro il 10 aprile 1998 e comunque non oltre il 30 aprile 1998.

La data e il luogo in cui si terranno le audizioni verranno comunicati ai diretti interessati, unitamente alla notifica dell'avvenuto accreditamento, tramite lettera o fac-simile.

I soggetti accreditati possono proporre, entro il quindicesimo giorno precedente l'audizione, l'inserimento all'ordine del giorno di altri argomenti inerenti agli interessi dagli stessi tutelati.

L'Autorità per l'energia elettrica e il gas valuterà l'opportunità di inserire nell'ordine del giorno gli argomenti proposti, anche tenendo conto della possibilità di trattarli in altra audizione periodica o speciale.

Per ulteriori informazioni rivolgersi a: Autorità per l'energia elettrica e il gas, Segreteria audizioni, piazza Cavour, 5, 20121 Milano, tel. 02/65565280 - fax. 02/29014219.

**98A2061**

## REGIONE PUGLIA

### Variante al piano regolatore generale del comune di Taranto

La giunta della regione Puglia con atto n. 53 del 4 febbraio 1998 (esecutivo a norma di legge), ha approvato per le motivazioni e con le prescrizioni esposte nella stessa deliberazione, la variante al piano regolatore generale del comune di Taranto, concernente la ritipizzazione di suoli ubicati nel centro urbano, di proprietà della ditta Ninfole Renato.

**98A2059**

## CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI FERRARA

### Nomina del conservatore del registro delle imprese

La giunta della camera di commercio I.A.A. di Ferrara, con deliberazione n. 36 del 10 febbraio 1998, ha nominato il dirigente camerale, dott. Oscar Bonora, in sostituzione del dott. Pietro Cocurullo, quale conservatore del registro delle imprese, ai sensi dell'art. 8, punto 3 della legge n. 580/1993.

**98A2060**

# RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

*ERRATA-CORRIGE*

**Comunicato relativo all'estratto del decreto del Ministero dell'interno n. 559/C.5904.XVJ(928) del 7 agosto 1997 concernente: «Riconoscimento e classificazione di alcuni manufatti esplosivi».** (Estratto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 244 del 18 ottobre 1997).

Nell'estratto citato in epigrafe, riportato a pag. 28 della suindicata *Gazzetta Ufficiale*, nel decreto di riconoscimento relativo alla S.p.a. Italesplosivi, al ventinovesimo rigo della seconda colonna, dove è scritto: «carica cava Perforator PPG type 12 g *HNX*...», leggasi: «carica cava Perforator PPG type 12 g *HNS*...».

**98A2062**

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

# ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

## LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

### ABRUZZO

**CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DE LUCA
Via A. Herio, 21
**L'AQUILA**
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A
**PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)
**SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonv. Occidentale, 10
**TERAMO**
LIBRERIA DE LUCA
Via Riccitelli, 6

### BASILICATA

**MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69
**POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

### CALABRIA

**CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27
**COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 70/A
**PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31
**REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C
**VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

### CAMPANIA

**ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11
**AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30-32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47
**BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71
**CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29-33
**CASTELLAMMARE DI STABIA**
LINEA SCUOLA
Via Raiola, 69/D
**CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
**ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo
**NAPOLI**
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20-23
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168-170
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA TRAMA
Piazza Cavour, 75
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18
**NOCERA INFERIORE**
L.BRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51;
**POLLA**
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi
**SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

### EMILIA-ROMAGNA

**BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
GIURIDICA EDINFORM
Via delle Scuole, 38
**CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15
**CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5
**FERRARA**
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16-18
**FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12
**MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Berengario, 60
**PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D
**PIACENZA**
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160
**REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M
**RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

### FRIULI-VENEZIA GIULIA

**GORIZIA**
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16
**PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A
**TRIESTE**
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)
LIBRERIA EDIZIONI LINT
Via Romagna, 30
**UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

### LAZIO

**FROSINONE**
LIBRERIA EDICOLA CARINCI
Piazza Madonna della Neve, s.n.c.
**LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28-30
**RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
**ROMA**
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68-70
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
**SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4
**TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10
**VITERBO**
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Loc. Pietrare
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5

### LIGURIA

**CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37-38
**GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO
Via XII Ottobre, 172/R
**IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DI VIALE
Viale Matteotti, 43/A-45

### LOMBARDIA

**BERGAMO**
LIBRERIA LORENZELLI
Via G. D'Alzano, 5
**BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13
**BRESSO**
LIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11
**BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4
**COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
**CREMONA**
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72
**GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Pulicelli, 1 (ang. p. risorgimento)
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8
**LECCO**
LIBRERIA PIROLA - DI LAZZARINI
Corso Mart. Liberazione, 100/A
**LIPOMO**
EDITRICE CESARE NANI
Via Statale Briantea, 79
**LODI**
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32
**MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32
**MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 13-15
**MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4
**PAVIA**
LIBRERIA GALASSIA
Corso Mazzini, 28
**SONDRIO**
LIBRERIA MAC
Via Caimi, 14
**VARESE**
LIBRERIA PIROLA - DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

*Segue:* **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

## MARCHE

**ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4-5-6
**ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8
**MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6
**PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34
**S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Via Ugo Bassi, 38

## MOLISE

**CAMPOBASSO**
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81-83

## PIEMONTE

**ALBA**
CASA EDITRICE I.C.A.P.
Via Vittorio Emanuele, 19
**ALESSANDRIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
**BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14
**CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10
**NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32
**TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17
**VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra
**VERCELLI**
CARTOLIBRERIA COPPO
Via Galileo Ferraris, 70

## PUGLIA

**ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16
**BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16
**BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Corso Garibaldi, 38/A
**CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14
**FOGGIA**
LIBRERIA PATIERNO
Via Dante, 21
**LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30
**MANFREDONIA**
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126
**MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24
**TARANTO**
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

## SARDEGNA

**CAGLIARI**
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30-32
**ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19
**SASSARI**
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42

## SICILIA

**ACIREALE**
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8-10
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
**AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17
**CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111
**CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106-108
**CATANIA**
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56
LIBRERIA RIOLO FRANCESCA
Via Vittorio Emanuele, 137
**GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132-134
**MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55
**PALERMO**
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15-19
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA DARIO FLACCOVIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225
**S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259
**SIRACUSA**
LA LIBRERIA DI VALVO E SPADA
Piazza Euripide, 22
**TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

## TOSCANA

**AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42
**FIRENZE**
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46/R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22/R
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84-86/R
**GROSSETO**
NUOVA LIBRERIA
Via Mille, 6/A
**LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23-27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B
**LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45-47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37
**MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19
**PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13
**PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37
**PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25
**SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via delle Terme, 5-7
**VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

## TRENTINO-ALTO ADIGE

**TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

## UMBRIA

**FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41
**PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53
**TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

## VENETO

**BELLUNO**
LIBRERIA CAMPDEL
Piazza Martiri, 27/D
**CONEGLIANO**
LIBRERIA CANOVA
Via Cavour, 6/B
**PADOVA**
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
**ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
**TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
**VENEZIA**
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI
EDITORIALI I.P.Z.S.
S. Marco 1893/B - Campo S. Fantin
**VERONA**
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
**VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

## MODALITÀ PER LA VENDITA

**La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:**
**— presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;**
**— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

## PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1998

*Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 1998*
*i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1998 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1998*

### PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI
***Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili***

**Tipo A** - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale ... L. 484.000
- semestrale ... L. 275.000

**Tipo A1** - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:
- annuale ... L. 396.000
- semestrale ... L. 220.000

**Tipo A2** - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:
- annuale ... L. 110.000
- semestrale ... L. 66.000

**Tipo B** - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale ... L. 102.000
- semestrale ... L. 66.500

**Tipo C** - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale ... L. 260.000
- semestrale ... L. 143.000

**Tipo D** - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale ... L. 101.000
- semestrale ... L. 65.000

**Tipo E** - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale ... L. 254.000
- semestrale ... L. 138.000

**Tipo F** - *Completo.* Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):
- annuale ... L. 1.045.000
- semestrale ... L. 565.000

**Tipo F1** - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):
- annuale ... L. 935.000
- semestrale ... L. 495.000

*Integrando con la somma di* **L. 125.000** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale *- parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1998.*

| | |
|---|---|
| Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale* | L. 1.500 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione | L. 1.500 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»* | L. 2.800 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione | L. 1.500 |
| *Supplementi ordinari* per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione | L. 1.500 |
| *Supplementi straordinari* per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione | L. 1.500 |

**Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»**

| | |
|---|---|
| Abbonamento annuale | L. 154.000 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione | L. 1.500 |

**Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»**

| | |
|---|---|
| Abbonamento annuale | L. 100.000 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo | L. 8.000 |

**Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1998**
**(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)**

| | |
|---|---|
| Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali) | L. 1.300.000 |
| Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale | L. 1.500 |
| Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches) | L. 4.000 |

*N.B.* — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

### PARTE SECONDA - INSERZIONI

| | |
|---|---|
| Abbonamento annuale | L. 451.000 |
| Abbonamento semestrale | L. 270.000 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione | L. 1.550 |

*I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per* l'estero, *nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate, *compresi i supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

**Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA**
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082146/85082189

* 4 1 1 1 0 0 0 6 2 0 9 8 *

L. 1.500